



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.sa Elena Gattolin
Dott.sa Sabrina Tabiador
Dott.sa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.sa Serena Giacomozzi
Dott.sa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Antonio Gocev

A tutti i clienti

Loro indirizzi

Circolare n° 07/2025

Bolzano, 17 gennaio 2025

Oggetto: Scadenario 2025

Con la presente intendiamo informarVi in merito alle scadenze per l'anno 2025; pertanto in allegato Vi trasmettiamo un elenco delle principali scadenze fiscali, predisposto in funzione delle disposizioni vigenti.

Nel corso dell'anno alcune delle scadenze elencate potranno subire variazioni; in tal caso sarà nostra cura informarVi tempestivamente.

Gli allegati alla presente sono stati così suddivisi:

1. Scadenze ricorrenti (allegati 1A, 1B, 1C)
2. Scadenze specifiche
3. Contributi INPS per artigiani e commercianti
4. Contributi ENASARCO per agenti e rappresentanti
5. Scadenze relative al Mod. 730/2025.



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Vi consigliamo di annotare fin da subito nel Vostro scadenziario tutte le scadenze che possono riguardare la Vostra attività.

Nella presente circolare, salvo alcune eccezioni, sono indicate solamente le scadenze fiscali. Quelle derivanti dalla legislazione previdenziale o da altre leggi non sono state considerate.

Restiamo volentieri a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

Christian Gentilini

Giulia Fortin

Allegato 1A alla Circolare n. 07 del 17 gennaio 2025

1A. SCADENZE RICORRENTI

Le scadenze elencate di seguito riguardano sostanzialmente i seguenti tipi di contribuenti: società di capitali, enti, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti. Le scadenze che riguardano solo determinate categorie di contribuenti sono indicate con un'apposita annotazione. Le scadenze riguardanti le società e le imprese individuali sono riportate nell'allegato 1.B; quelle invece relative ai liberi professionisti ed i privati sono riportate nell'allegato 1.C.

NOVITÀ **Mantenimento limite annuo crediti compensabili orizzontalmente in F24**

DEL 2025 Anche per l'anno 2025 è confermato il limite annuo di 2.000.000 di crediti d'imposta compensabili tramite F24.

Tasso di interesse legale

Dal 01/01/2025 il tasso d'interesse legale è passato dal 2,5% al 2%.

SCADENZE

IVA

Registrazione Nonostante l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019, le modalità relative alla tenuta della contabilità IVA negli anni hanno subito modifiche solo marginali.

- **Fatture emesse:** le fatture elettroniche a regime vanno emesse entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione con indicazione di tale data nel file “.xml” se divergente dalla data di emissione. Le medesime vanno registrate nell'apposito registro secondo il loro ordine di numerazione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, entro 15 giorni dalla fine del rispettivo mese.

- Le **fatture di acquisto** devono essere registrate entro il periodo di liquidazione (mese o trimestre) nel quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. La detrazione dell'imposta può avvenire al più tardi nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

- La **detrazione dell'IVA** è consentita in relazione alle fatture ricevute e registrate fino al giorno 15 del mese successivo (es. 15 febbraio) con data del mese precedente (es. gennaio). Ciò vale però soltanto per le liquidazioni periodiche in corso d'anno, non invece per la fine dell'anno. In tal caso l'imposta relativa a fatture di un determinato anno può essere detratta soltanto con riferimento al medesimo anno, se la fattura è ricevuta nello stesso anno.

Attenzione: dallo scorso 1.9.2024 ha cessato di esistere l'obbligo di emissione dell'“autofattura denuncia”. In caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, era necessario infatti, entro 30 giorni, emettere un'autofattura ai sensi dell'art. 6, co. 8 del D.Lgs. 471/97, con tipo documento TD20 e versare la relativa imposta.

L'adempimento è stato sostituito con una nuova “comunicazione denuncia”.

Questo nuovo adempimento prevede che è punito con la sanzione pari al 70% dell'imposta, con un minimo di euro 250, il cessionario o committente che, non avendo ricevuto fattura (o avendo ricevuto fattura irregolare), non comunica l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

- Non è più obbligatorio registrare nei registri Iva le **fatture ricevute** e le **bollette doganali** con Iva indetraibile.

- In riferimento all'acquisto di carburanti per motori, le carte carburante sono state soppresse dal 31



dicembre 2018 e gli operatori delle stazioni di servizio sono tenuti ad emettere fatture elettroniche a imprese e professionisti a partire da tale data (articolo 22 legge IVA). È previsto l'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Dal 1° luglio 2018 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA gli acquisti di carburante sono deducibili/detraibili solo se il pagamento è effettuato tramite metodi di pagamento tracciabili, ad esempio carte di credito o di debito (Bancomat) o carte prepagate.

- I **corrispettivi** documentati da scontrino o ricevuta fiscale possono essere registrati nei registri Iva anche mensilmente ed in modo cumulativo. La registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Anche in questo caso per le liquidazioni si deve far riferimento alle operazioni effettuate e non solo alle operazioni registrate; pertanto, Vi consigliamo di effettuare comunque le registrazioni entro la fine di ogni mese.

Attenzione: rimane l'obbligo contabile di annotazione giornaliera dei corrispettivi per i soggetti esonerati dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi (che non svolgono attività di commercio al minuto o assimilate) o che su richiesta emettono fattura. L'annotazione del corrispettivo deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

- In caso di **contabilità meccanizzata**, per l'annotazione delle operazioni nei registri Iva è previsto un periodo di tempo più lungo di 60 giorni; i termini previsti per l'effettuazione delle liquidazioni devono comunque essere rispettati. Non è più necessario fornire la stampa del registro IVA, a condizione che, in caso di un controllo da parte delle autorità competenti, i registri possano essere stampati in ogni momento.

- Le fatture relative agli **acquisti intracomunitari** devono essere registrate sempre con riferimento al mese di ricevimento della fattura. Così come per le fatture emesse, anche per quelle relative ad acquisti intracomunitari si può usufruire di un periodo di 15 giorni dalla conclusione del mese per effettuarne la registrazione materiale.

Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, l'acquirente di un acquisto intracomunitario deve sostituirsi al cedente emettendo, entro il giorno 15 del mese successivo, in un unico esemplare, la fattura medesima nella quale deve essere indicato anche il numero di identificazione attribuito al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza. Il documento deve essere annotato sia sul registro delle fatture emesse che sul registro acquisti, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

- **Esonero dalla tenuta dei registri IVA:** tutte le imprese ed i liberi professionisti in contabilità ordinaria tenuti alla compilazione del libro giornale e degli inventari sono esonerati all'obbligo di tenuta dei registri IVA. Questo nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) Le annotazioni nel libro giornale siano effettuate entro i termini previsti dalla legge IVA;
- b) Su richiesta dell'amministrazione finanziaria sia possibile fornire in forma sistematica gli stessi dati obbligatori ai fini delle annotazioni sui registri IVA.

In pratica si consiglia di proseguire nella tenuta dei registri IVA come di consueto.

Numerazione: tutti i registri previsti dalla legge Iva devono essere numerati progressivamente affinché si possano considerare regolarmente tenuti. La numerazione delle pagine comunque non deve avvenire prima del loro utilizzo ma può avvenire anche man mano che le pagine stesse vengono utilizzate. Si consiglia una numerazione su base annuale con l'inserimento dell'anno come prefisso (p.es.: 2025/001, 2025/002, ecc.).

Liquidazioni e versamenti periodici

a) Liquidazione IVA mensile

Il termine mensile previsto per effettuare le liquidazioni mensili e l'eventuale pagamento dell'IVA a



debito è il giorno **16 del mese successivo**.

Entro tale termine va versata l'Iva dovuta conteggiata per differenza tra Iva a debito ed Iva credito se superiore ad importo di euro 100. L'eventuale credito IVA può essere riportato al mese successivo.

L'imposta di bollo relativa alle fatture emesse in ciascun trimestre va versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, ad eccezione del secondo trimestre, per cui va versata entro la fine del terzo mese successivo (30 settembre). Se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 5.000 euro, sarà possibile procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre invece del 31 maggio). Se l'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno non supera ancora i 5.000 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

b) Liquidazione IVA trimestrale

-I contribuenti che nel 2024 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 500.000,00 euro per le imprese di servizi e i professionisti, ed a 800.000,00 euro per gli altri soggetti Iva, (per es. le imprese industriali e commerciali), possono optare per la **liquidazione trimestrale dell'Iva**.

I termini di versamento in caso di liquidazioni trimestrali sono i seguenti: **16 maggio, 20 agosto e 16 novembre**.

- solo i contribuenti con volume d'affari non superiore a 500.000,00 euro per le imprese di servizi e professionisti, ed a 800.000,00 euro nel caso di altri soggetti IVA (per es. le imprese industriali e commerciali) possono effettuare il versamento del saldo IVA annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo (ferma restando la possibilità di effettuare il versamento anche successivamente, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2025).

- L'opzione per la liquidazione dell'IVA trimestrale e l'eventuale revoca vanno esercitate nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stata eseguita attraverso un comportamento concludente.

- In caso di liquidazione trimestrale sono dovuti gli interessi nella misura dell'1% del debito d'imposta. Tali interessi nella liquidazione Iva devono essere registrati separatamente, mentre nel versamento devono essere sommati all'Iva dovuta.

- Autotrasportatori di merci per conto terzi, operatori di servizi di telecomunicazioni, operatori dei servizi pubblici di telefonia radiomobile, imprese di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di fognatura e depurazione, banche e imprese di assicurazione, esercenti arti e professioni sanitarie (es. dentisti e odontotecnici), esercenti impianti di distribuzione carburante per uso autotrazione anche per le attività accessorie (es. vendita di ricambi per veicoli e prodotti per la manutenzione) hanno diritto, indipendentemente dall'ammontare del loro volume d'affari, alla liquidazione trimestrale e senza l'aggiunta degli interessi. Per le registrazioni e le liquidazioni sussistono dei termini specifici.

Attenzione: l'IVA del IV trimestre in questo caso non va versata entro il 16 marzo bensì entro il 16 febbraio. Anche per l'editoria vige una disciplina particolare.

c) Regole generali per la liquidazione IVA mensile e trimestrale

- Se il termine di pagamento cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo immediatamente successivo. Con l'esclusione del debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA, per la quale l'importo minimo che obbliga al versamento è di 10,00 euro, per quanto riguarda le liquidazioni periodiche il versamento deve essere effettuato solo se l'importo a debito supera 100 euro. Se inferiore va riportato nel mese o trimestre successivo.

- L'annotazione della liquidazione e del pagamento dell'IVA nel registro Iva non sono più obbligatori. Il contribuente però su richiesta dell'amministrazione finanziaria deve essere in grado di fornire i dati



relativi alla liquidazione. Si consiglia quindi di continuare ad annotare la liquidazione Iva sul registro.

- Nelle liquidazioni si devono considerare tutte le fatture emesse ed i corrispettivi percepiti nel periodo di riferimento, indipendentemente da eventuali registrazioni successive nel registro delle fatture emesse (es. entro 15 giorni dalla data di emissione) o nel registro dei corrispettivi (entro il giorno lavorativo successivo) ed indipendentemente dal fatto che ci si avvalga della fatturazione differita per la merce accompagnata dal documento di trasporto.

- Con riguardo alle fatture di acquisto emesse a fine dell'anno valgono le seguenti regole: Una fattura di acquisto con data 2024, che il fornitore ha inviato tramite SdI soltanto nel 2025, andrà registrata nei registri IVA del 2025 e la relativa imposta in detrazione nel mese di gennaio 2025. Non è consentito detrarre l'IVA con dicembre 2025 se la fattura è stata inviata nel 2025, anche se si riferisce a forniture o prestazioni effettuate in dicembre! Più complicata la fattispecie seguente: fattura inviata nel 2024, ricevuta nel 2024, ma registrata per motivi amministrativi/interni (ad esempio perché deve essere verificata dall'uff. acquisti) nel 2025. In tale caso l'IVA non può essere liquidata/detratta nel mese di registrazione, ma unicamente in dichiarazione annuale per l'anno 2024 (entro aprile 2025)!

In pratica per i soggetti IVA mensili si renderà spesso necessaria una liquidazione supplementare (la 13a), da tenere separata dalla liquidazione di dicembre (verificate se il vs. software IVA gestisce tale particolare situazione). In ogni caso tali fatture causeranno una divergenza tra la liquidazione IVA di dicembre e la dichiarazione annuale. Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare 58/2021.

Acconto IVA

Entro il 27 dicembre 2025 i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell'acconto IVA.

Dichiarazione annuale Iva

Tutti i soggetti IVA sono tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione IVA annuale.

Anche le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare devono inviare la dichiarazione annuale IVA telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2024.

Il versamento del saldo IVA a debito per il 2024 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2025, ovvero entro il 30 giugno 2025, con l'aggiunta degli interessi calcolati in misura pari allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Esenzione: Sono esonerati dalla Dichiarazione IVA annuale:

– I soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti e che hanno optato per l'esenzione di cui art. 36-bis del DPR n. 633/1972 (purché non abbiano registrato acquisti comunitari);

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);

– i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972;

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");



- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74 quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Credito IVA

Le compensazioni del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA oppure dalle dichiarazioni trimestrali IVA (TR) con altre imposte (compensazione) di importo superiore a 5.000 euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale/trimestrale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000 euro, nonché per richieste di rimborso senza presentazione della prescritta garanzia superiori a 30.000, è inoltre necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile. Il limite massimo per la compensazione è pari a 2.000.000 euro.

Rimborso IVA annuale

La richiesta di rimborso IVA per le liquidazioni a credito può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al termine di scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione del 30 aprile 2025. L'eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere richiesta a rimborso, in tutto o in parte, se di importo superiore a 2.582,28 euro. Per importi chiesti a rimborso fino a 30.000 euro (totale complessivo considerando sia le dichiarazioni trimestrali TR che la relativa dichiarazione annuale) si può ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA senza alcun adempimento e, in particolare, senza prestazione di apposita garanzia. Senza presentazione della prescritta garanzia per importi oltre i 30.000 euro è invece necessario apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile) e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti l'operatività del soggetto.

La prestazione di una garanzia fideiussoria è limitata ai soli casi di contribuenti ritenuti "a rischio" per gli interessi dell'Erario (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità) ovvero per i soggetti che optino per la prestazione della garanzia, non avvalendosi della possibilità di esonero.

Esportatori abituali / co- municazione dichiarazioni d'intento

Ricordiamo che l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento ricade in capo all'esportatore abituale. Di conseguenza, per le operazioni da effettuare senza applicazione dell'IVA nei confronti degli esportatori abituali, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento sono le seguenti:

- 1.) l'esportatore abituale trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
- 2.) l'Agenzia, a sua volta, rilascia ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- 3.) dal 2020 non è più necessario che l'esportatore abituale invii la dichiarazione d'intento direttamente al fornitore, poiché questi la riceverà dall'Agenzia delle Entrate tramite il suo cassetto fiscale.



4.) il fornitore, una volta scaricata la dichiarazione d'intento dal suo cassetto fiscale, potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, indicando il numero di protocollo della dichiarazione di intento sulla fattura;

Già con il modello IVA 2021 è stato eliminato il quadro VI, non vanno più quindi riepilogati i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale

Vi ricordiamo che non è più possibile comunicare l'intenzione di porre in essere operazioni senza l'applicazione dell'IVA in un determinato arco temporale indicando il periodo di validità della dichiarazione d'intento (p.es. dal 1° marzo 2025 fino al 31 dicembre 2025). Pertanto, la lettera d'intento può essere emessa solo per:

- o per un singolo acquisto
- oppure per più operazioni fino a concorrenza di una determinata soglia.

Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare 31/2020.

Intrastat

Tutti i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, sia di acquisti che di vendita di beni e servizi devono preventivamente verificare di essere iscritti al **VIIES** „Vat information exchange system“.

Anche per le cessioni intracomunitarie e per le **prestazioni di servizi intracomunitari rese** (in linea di principio solo quelli ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'IVA) vanno compilati gli elenchi riepilogativi (**modelli INTRASTAT**) da presentare in via telematica. Vi ricordiamo inoltre che l'iscrizione al VIIES va verificata ed assume rilevanza al momento dell'emissione della fattura da parte del cedente.

Le comunicazioni devono essere inviate telematicamente nei casi e con le periodicità indicati nella tabella seguente. Il termine per la presentazione telematica delle comunicazioni intrastat è il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Ammontare delle operazioni (*)			Fiscale	Statistico	Periodicità
cessioni	beni	< 50.000	Intra 1 bis	NO	Trimestrale
		tra 50.000 e 100.000	Intra 1 bis	NO	Mensile
		> 100.000	Intra 1 bis	Intra 1 bis	Mensile
	servizi	< 50.000	Intra 1 quater	NO	Trimestrale
		> 50.000	Intra 1 quater	Intra 1 quater	Mensile
acquisti	beni	< 350.000	NO	NO	-
		> 350.000	NO	Intra 2 bis	Mensile
	servizi	< 100.000	NO	NO	-
		> 100.000	NO	Intra 2 quater	mensile
(*) = realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (dati in €)					

Nuovo Esterometro

Questo adempimento, introdotto dal 2019, consisteva nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri che **non** siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.

La comunicazione ha assunto periodicità trimestrale dal 2020 (art. 16 c. 1-bis del D.L. 124/2019).

A partire dal **01/07/2022** sono entrate in vigore, tuttavia, nuove modalità di invio dei dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non residenti. Nello specifico, tali dati non andranno più trasmessi con una comunicazione trimestrale ad hoc, bensì tramite SdI utilizzando il formato previsto per la fatturazione elettronica.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o altro documen-



to;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

È stata apposta però una limitazione che concerne gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72), i quali costituiscono oggetto di comunicazione solamente se il loro importo è superiore a 5.000 euro. Lo ha previsto l'art. 12 del DL 73/2022.

Inoltre, nel caso in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, i dati delle fatture elettroniche, sono acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria tramite SdI, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale.

Rimborso trimestrale dell'Iva

Per i soggetti in attività i requisiti per richiedere il rimborso trimestrale dell'Iva sono i seguenti:

- a) l'aliquota media Iva delle operazioni passive è superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%; oppure
- b) le operazioni non imponibili (normalmente esportazioni, cessioni intracomunitarie di beni e forniture di servizi intracomunitari) superano il 25% del volume d'affari complessivo; oppure
- c) beni ammortizzabili: gli acquisti o importazioni di beni ammortizzabili sono superiori ai 2/3 degli acquisti complessivi effettuati nel periodo; oppure
- d) soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- e) soggetti che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione ecc.

Per le operazioni soggette a "split payment", il rimborso dell'IVA, ai sensi dell'articolo 30 comma 3, lettera a del DPR 633/72, può essere richiesto in modo prioritario.

I contribuenti che soddisfano uno dei suindicati requisiti, possono alternativemente richiedere il rimborso trimestrale del credito creatosi nel trimestre per importi superiori a euro 2.582,28, oppure utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione periodica in compensazione con altri tributi e contributi. È anche ammesso richiedere una parte del credito a rimborso ed utilizzarne la parte restante in compensazione.

Qualora il contribuente opti per la richiesta a rimborso del credito oppure per la compensazione mediante il modello di versamento F24, dovrà presentare telematicamente la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per il quale richiede il rimborso o la compensazione (30/04; 31/07; 31/10). L'obbligo del visto di conformità è stato esteso anche alle istanze di compensazione trimestrali (dichiarazioni TR).

Il limite massimo dei crediti e contributi compensabili mediante il modello F24 o rimborsabili tramite il conto fiscale è pari ad euro 2.000.000,00 per anno solare e viene determinato considerando sia la compensazione mediante il modello F24 sia un eventuale rimborso richiesto del credito Iva trimestrale ossia di altre imposte e contributi.

Rimborso IVA prioritario:

Poiché l'introduzione dello "split payment" per i fornitori delle amministrazioni pubbliche può portare a crediti IVA permanenti o strutturali, gli interessati possono avere diritto a una cosiddetta "priorità" o al rimborso preferenziale dell'IVA ai sensi dall'articolo 38-bis, comma 10 del DPR 633/72 ("rimborso



prioritario)), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'attività economica deve essere esercitata da almeno tre anni;
- L'importo dell'imposta detraibile richiesta a rimborso deve ammontare ad almeno € 10.000,00 (per il rimborso "annuale"), o € 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale;
- L'importo dell'eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve ammontare ad almeno il 10% dell'imposta totale assolta sugli acquisti e sulle importazioni durante nell'anno (anno o trimestre) cui si riferisce la domanda.

I rimborsi "prioritari" relativi al pagamento "split payment" saranno corrisposti per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'Iva applicata alle operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza di Iva detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Rimborso IVA per "non resi- denti"

I non residenti, soggetti passivi IVA in un Paese UE o extra UE, che effettuano acquisti in Italia, possono richiedere il rimborso dell'imposta entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti inviando apposita istanza telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell'Unione Europea, ma in Stati con cui esistono accordi bilaterali (Israele, Svizzera e Norvegia) è previsto il modello IVA 79 che deve essere spedito entro il 30 settembre 2025 in formato cartaceo direttamente al Centro Operativo di Pescara.

La richiesta di rimborso può essere presentata con riferimento ad un periodo **non superiore** ad un anno solare e non inferiore a tre mesi. Può essere presentata per periodi inferiori a tre mesi qualora questi rappresentino la parte residua di un anno solare. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali **non** può essere **inferiore** a € 400; se risulta inferiore, il rimborso spetta annualmente, purché di importo non inferiore a € 50.

Comunica- zioni liqui- dazioni pe- riodiche IVA

Dal 2017 è obbligatorio l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre di ciascun anno, per i quali la comunicazione è fissata al 30 settembre. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Le scadenze per il 2024 sono: 28 febbraio 2025 per il quarto trimestre 2024; 03 giugno 2025 per il primo trimestre; 30 settembre 2025 per il secondo trimestre; 1° dicembre 2025 per il terzo trimestre.

Rimborso IVA assolta all'estero

Per richiedere il rimborso dell'IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata nel 2024, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso. Per quanto riguarda invece l'Iva pagata in paesi extra comunitari, la possibilità di rimborso è subordinata all'esistenza di specifici accordi bilaterali, al momento stipulati soltanto con Svizzera, Norvegia e Israele. La richiesta di rimborso dovrà essere protocollata presso gli uffici delle finanze competenti entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento della richiesta di rimborso.

RITENUTE ALLA FONTE

Regole generali

- Tutte le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui compensi a professionisti, artisti, rappresentanti, collaboratori coordinati e continuativi, su redditi di capitale ecc., devono essere versate, tramite il modello "F24", **entro il giorno 16** del mese successivo a quello di pagamento.
- I pagamenti il cui giorno di scadenza cade di sabato, domenica o un altro giorno festivo, vanno effettuati il primo giorno feriale successivo.



- Vi ricordiamo che sui pagamenti a favore di liberi professionisti la ritenuta da operare ammonta al 20%; essa ammonta al 23% per le provvigioni da calcolarsi sul 50% o sul 20% della base imponibile (in pratica ammonta all'11,5% o al 4,6%); sui compensi per incaricati alla vendita porta a porta la ritenuta da operare ammonta al 23% da calcolarsi sul 78% della base imponibile; sui pagamenti di diritti d'autore la ritenuta è del 20% da calcolarsi sul 75% del compenso oppure sul 60% se il percipiente ha meno di 35 anni. Se il percipiente è un erede o un donatario la ritenuta è da calcolarsi sull'intero reddito.
- È stata confermata la soppressione dell'esenzione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Pertanto, anche a tali provvigioni dal 01.04.2024, è applicabile la ritenuta a titolo di acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente/ preponente/ mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).
- Vi ricordiamo che i compensi corrisposti a professionisti ed imprese non residenti per prestazioni di servizi, locazioni di autoveicoli, macchinari ecc., diritti d'autore (la ritenuta viene calcolata sul 75% dell'ammontare o sul 100% se il soggetto è erede o donatario), royalties ecc. sono soggetti ad una ritenuta del 30% nel caso in cui la prestazione sia stata resa in Italia e a condizione che non sia stata richiesta e confermata, prima del pagamento, l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni. È consentito disapplicare la ritenuta in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni se viene fornita la seguente documentazione: Per i professionisti non residenti (Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, art. 7 e art. 14): a) conferma della residenza da parte dell'amministrazione finanziaria del professionista che l'attività professionale è soggetta all'imposta sul reddito; b) conferma del professionista di non avere una succursale o una stabile organizzazione in Italia. Per imprese non residenti (Modello di convenzione OCSE, art. 12): a) conferma da parte del prestatore di servizi di non avere una stabile organizzazione sul territorio italiano; b) conferma da parte del prestatore di servizi di essere il beneficiario effettivo; c) conferma della residenza da parte dell'amministrazione finanziaria dell'impresa che confermi che i suddetti pagamenti siano soggetti all'imposta sul reddito; d) conferma da parte dell'amministrazione finanziaria dell'impresa che presta il servizio che il destinatario dei servizi è ivi soggetto all'imposta. Si noti che, in entrambi i casi, la documentazione deve sussistere prima del pagamento e che questa va rinnovata ogni anno.
- Vi ricordiamo che pagamenti fatti a società non residenti per compensi a professionisti, canoni per l'utilizzo di autovetture, macchinari ecc., diritti d'autore, royalties, ecc. sono soggetti a ritenuta pari al 30% se entro la data del pagamento non è fatta richiesta dell'apposita documentazione che permetta l'applicazione della convenzione sulle doppie imposizioni.
- Eventuali versamenti di ritenute effettuati in eccesso nei periodi precedenti, possono essere portati in diminuzione del versamento dei mesi successivi **solamente tramite l'utilizzo del modello F24**. L'eventuale credito risultante al termine del periodo di imposta verrà indicato nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, nel modello 770 e potrà essere chiesto tutto o in parte a rimborso o potrà essere compensato in occasione dei versamenti periodici, mediante l'indicazione nel modello di versamento "F24" (anche in questo caso vige l'obbligo del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti superiori ad 5.000 euro).
- Entro il 17/03/2025 il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni (CU) dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate e detrazioni e contributi per l'anno 2024.
- Si evidenzia che il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare anche i dati relativi ai percipienti in regime forfettario ed in regime dei minimi, sebbene non siano state effettuate le ritenute.



- Il DL 50/2017 ha introdotto l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto in misura del 21% alle locazioni brevi (fino a 30 giorni). Questa va trattenuta dagli intermediari (inclusi quelli online, quali Airbnb).

Dividendi ed interessi

Riguarda solo le società di capitali

La ritenuta d'acconto sui dividendi distribuiti da società di capitali deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre in cui è avvenuta la distribuzione (quindi entro il 16.01.2025 – 16.04.2025 – 16.07.2025 – 16.10.2025). La tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche è stata modificata con la Legge Finanziaria 2018: sostanzialmente è stata resa identica la tassazione dei dividendi per partecipazioni non qualificate alla tassazione dei dividendi per partecipazioni qualificate. Era stato previsto un regime transitorio fino al 31.12.2022. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 43/2017 e 4/2018.

Le società per azioni che hanno emesso prestiti obbligazionari devono versare la relativa ritenuta (del 26%) mediante il modello "F24", entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza delle cedole.

La certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati del 2024 (modello CUPE) deve essere consegnata al destinatario entro il 17 marzo 2025.

IMU, IMI, TASI

IMU, IMI, ILIA, TASI: Il versamento del primo acconto scade al 16 giugno ed il saldo scade il 16 dicembre.

- A decorrere dal 2020 è stata abolita la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata riscritta la disciplina IMU. Di fatto, è stata abolita la TASI. Per le province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi rispettivamente l'IMIS e l'IMI. Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si applica la legge regionale n. 17/2022, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell'IMU (situazione analoga alle province autonome di Trento e Bolzano con IMIS e IMI).

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2025) per l'esercizio 2024 deve essere presentata nei seguenti termini:

- *Modello 770/2025 "semplificato"*: in questo modello vengono indicati i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, trattamento di fine rapporto, compensi a professionisti, provvigioni, nonché i dati del sostituto d'imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente **entro il 31.10.2025**.

- *Modello 770/2025 "ordinario"*: in questo modello vengono inseriti tutti i redditi diversi sui quali viene operata la ritenuta alla fonte e che non vengono inseriti nel cosiddetto "modello 770 semplificato", come per esempio dividendi, altri redditi di capitale e le compensazioni delle ritenute alla fonte con crediti d'imposta. Il modello ordinario deve inoltre contenere alcuni dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e versate. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente entro il **31.10.2025**.

ALTRO

Assistenza fiscale

I datori di lavoro possono prestare l'assistenza fiscale ai propri dipendenti, consistente nella redazione e presentazione della dichiarazione "730"; se l'assistenza fiscale non viene prestata dal datore di lavoro, quest'ultimo deve dare al CAF del lavoratore o al suo consulente (es. Dott. commercialista), la possibilità di raccogliere i documenti necessari per il calcolo delle imposte direttamente presso la sede dell'impresa. Qualora invece il datore di lavoro voglia evitare tutto questo, egli dovrà comunicare al lavoratore, entro il 15 gennaio 2025, la decisione di prestargli assistenza fiscale; il datore di lavoro potrà poi affidare la predisposizione del modello 730 ad un CAF, ad un commercialista o predisporlo direttamente.



**Tassa beni di lusso
(superbollo)**

Rimane in vigore anche per il 2025 la tassa sui beni di lusso che grava sulle autovetture “di lusso” (20 euro per ogni kW superiore alla potenza di 185 kW) e per aerei ed elicotteri (es. 1,50 euro/kg per veicoli fino a 1.000 kg).

**Compensazione di
imposte e contribu-
ti tramite il model-
lo “F24”**

- Mediante il modello “F24” è possibile effettuare la compensazione tra imposte dovute e crediti esistenti.
- I pagamenti da effettuare a mezzo del modello “F24” devono avvenire di regola entro il giorno 16 del mese successivo.
- La compensazione dei crediti non può superare l’ammontare annuo di **euro 2.000.000,00** per anno solare. Essa può riguardare solamente i crediti che risultano da una dichiarazione dei redditi, o dalla richiesta di rimborso trimestrale dell’IVA.
- Nell’ambito del Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” sono state estese ai crediti IRPEF/IRES/IRAP risultanti dalle relative dichiarazioni le regole di compensazione già previste ai fini IVA. La compensazione orizzontale dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive alle imposte sui redditi e all’IRAP può avvenire a seguito della presentazione del modello Redditi o IRAP dal quale emergono a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione e previo rilascio visto di conformità. Le regole di versamento sono le seguenti:

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
Mod. F24 “a zero”	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/”F24 cumulati- vo”/F24 “addebito unico”)
Mod. F24 “a debito” con compensazione	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/”F24 cumulati- vo”/F24 “addebito unico”)
Mod. F24 “a debito” senza compensazione	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI)

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
Mod. F24 “a zero”	Privato	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/”F24 cumulati- vo”/F24 “addebito unico”)
Mod. F24 “a debito” con compensazione	Privato	Entratel / Fisconline
Mod. F24 “a debito” senza compensazione	Privato	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI) / cartaceo

Le **compensazioni di crediti IVA con altre imposte (compensazione orizzontale)** di importo superiore a 5.000,00 euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000,00 euro è necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

**Errate compensazio-
ni**

La sanzione prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% dell’imposta compensata. Qualora vi sia ancora la possibilità di rimediare con **ravvedimento ope-
roso**, va applicata la sanzione del 25%.

Ravvedimento ope-

Dal 01 settembre 2024 sono state modificate le sanzioni da versare per la regolarizzazione di

rosso per omessi o insufficienti versamenti di imposte omessi o insufficienti versamenti. Queste novità operano unicamente per le violazioni commesse dal 01 settembre in poi. Per le violazioni avvenute in precedenza continueranno ad applicarsi le vecchie sanzioni.

È possibile regolarizzare un omesso o insufficiente versamento di imposta (Iva, Irpef, Ires, Irap, ritenute, tributi doganali e accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ecc.) entro 14 giorni dalla data di scadenza del versamento, con una sanzione pari al 0,083% per ciascun giorno di ritardo (fino al 31 agosto 2024 la sanzione è dello 0,1%).

Se invece la regolarizzazione è effettuata a partire dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/10 del minimo (12,5%), quindi pari a 1,25% (fino al 31 agosto 2024 la sanzione è di 1,5%).

Se la regolarizzazione è effettuata a partire dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/9 del minimo, quindi pari al 1,39% (fino al 31 agosto 2024 la sanzione è di 1,67%).

Per quanto riguarda le regolarizzazioni di tributi effettuate successivamente, le sanzioni ridotte sono riportate in modo sintetico nella seguente tabella. Il versamento della sanzione deve avvenire contestualmente al versamento dell'imposta e degli interessi, sempre mediante il modello "F24". Per le violazioni non vi è alcuna preclusione in merito all'utilizzo del ravvedimento operoso in caso di inizio di controlli fiscali, e quindi il ravvedimento è possibile fino a che non sia notificato l'atto di accertamento e liquidazione o l'avviso bonario.

Ambito temporale	Riduzione sanzioni fino al 31.08.24	Riduzione sanzioni dopo il 01.09.24	Ambito applicativo
Versamento entro 14 giorni dalla violazione	0,1% per giorno	0,083% per giorno	tutti i tributi
Versamento da 15 a 30 giorni dalla violazione	1/10 di 15%	1/10 di 12,5%	tutti i tributi
Versamento da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 di 15 %	1/9 di 12,5%	tutti i tributi
Versamento entro l'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 di 30 %	1/8 di 25 %	tutti i tributi
Versamento entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 di 30%	1/7 di 25%	tutti i tributi
Versamento oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 di 30%	1/6 di 25%	tutti i tributi
dopo la notifica del "PVC"	1/5 di 30%	1/5 di 25%	solo tributi amministrati dall'AdE

Dal 01/01/2025 il tasso d'interesse legale è passato dal 2,5% al 2%.

Imposta di registro MODELLO F24 ELIDE

Contratti di locazione Per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di contratti di locazione immobiliare vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente il mod. F24 ELIDE.

L'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l'imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno essere versati esclusivamente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.

Lo stesso deve essere utilizzato anche per la regolarizzazione delle violazioni di tali specifici tributi tramite il ravvedimento operoso.

Il mod. F24 ELIDE va presentato nelle seguenti modalità ovvero:

- esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai soggetti titolari di partita IVA;
- anche in forma cartacea, in banca / Posta / Agente della riscossione, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (anche se di importo pari o superiore a euro 1.000).

Tutti i contratti di locazione per i quali è dovuta l'imposta di registro vanno registrati entro 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato per la prima annualità e poi per ogni annualità successiva oppure per l'intera durata del contratto. L'imposta minima per la prima registrazione ammonta ad euro 67,00.

Per regolarizzare il mancato pagamento d'imposta di registro può essere applicato il ravvedimento operoso nei termini sopra evidenziati.

In caso di versamenti con cadenze annuali Vi consigliamo di annotarvi la scadenza.

La locazione di fabbricati ad uso abitativo da parte di soggetti IVA e da parte di privati se non soggetta ad IVA sconta l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 2%.

La locazione di fabbricati strumentali può essere esente o può essere soggetta ad IVA, in ogni caso sconta l'imposta di registro in misura pari all'1%.

Si ricorda che è soggetta a tassazione anche la risoluzione di contratti.

Se si sceglie la tassazione mediante la cosiddetta "cedolare secca" al momento della registrazione del contratto di locazione (appartamenti affittati da privati a persone fisiche, nonché immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600mq, affittati da privati), non sarà dovuta alcuna imposta di registro.

Registrazione contratti preliminari

In caso di registrazione di contratti preliminari i termini scadono decorsi 30 giorni (il termine fino all'entrata in vigore del decreto-legge n.73/2022 era di 20 giorni), calcolati dalla data meno recente tra quella di stipula e quella di decorrenza dei relativi effetti.

Contributo pensionistico alla cassa INPS gestione separata (24% - 35,03%)

Dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (per es. ad amministratori e lavoratori a progetto) deve essere trattenuto e versato un contributo pensionistico con le seguenti modalità:

- **tra 33,72% (senza DIS-COLL) e 35,03% (con DIS-COLL)** (comprensivo del contributo di maternità) dell'imponibile fino a euro 119.650 (*attenzione, limite e aliquote relativi al 2024*) per collaboratori e figure assimilate che non hanno altre forme di assicurazione obbligatoria. *Lo scaglione di reddito per il 2025 deve essere ancora confermato;*

- **24%** dell'imponibile fino a euro 119.650 (*attenzione, limite e aliquota relativi al 2024*) per soggetti che percepiscono già una pensione (pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità). *Lo scaglione di reddito per il 2025 deve essere ancora confermato;*

- **24%** dell'imponibile fino a euro 119.650 (*attenzione, limite e aliquote relativi al 2024*) per soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o che percepiscono forme pensionistiche indirette (ad esempio pensioni di reversibilità). *Lo scaglione di reddito per il 2025 deve essere ancora confermato.*

Invece i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensione o sprovvisti di tutela pensionistica obbligatoria sono tenuti ad autoliquidare tali contributi INPS, previa applicazione dell'aliquota del **26,07%** (comprensiva del contributo di



maternità) dell'imponibile fino a euro 119.650 (attenzione, limite e aliquota relativi al 2024). Lo scaglione di reddito per il 2025 deve essere ancora confermato.

Ricadono nell'obbligo assicurativo anche i lavoratori occasionali che percepiscono un compenso annuo superiore a 5.000,00 euro. Attenzione: i 5.000,00 euro annui devono essere considerati cumulativamente nell'anno; è quindi necessario verificare se il lavoratore occasionale abbia già percepito compensi da altri datori di lavoro; nel complesso la somma deve essere inferiore a euro 5.000,00. In caso di superamento di tale limite il committente è obbligato a iscrivere il lavoratore occasionale alla gestione separata dell'INPS. Vi consigliamo di farvi rilasciare dal lavoratore occasionale una dichiarazione attestante l'importo complessivo dei compensi percepiti nell'anno.

- Per i collaboratori il contributo grava per due terzi sul committente e per un terzo sul percettore e viene trattenuto dal committente al momento del pagamento del compenso.

Il contributo dev'essere versato, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

- Per i liberi professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi ed è completamente a carico del professionista, il quale ha tuttavia la facoltà di addebitare al cliente il 4% dell'onorario quale contributo.

Anche i soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative sono tenuti all'iscrizione in una apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'obbligo contributivo è pari a quello previsto per i collaboratori senza previdenza (vedi sopra). Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.

Pagamento in contanti

A partire dall'1.1.2023, il limite per l'utilizzo di contante per i pagamenti in Italia effettuati da persone fisiche e giuridiche italiane è pari a 5.000 euro. Tale limite rimane invariato anche per il 2025. I pagamenti in contanti sono quindi ammessi fino all'importo di euro 4.999,99. Non sono consentiti pagamenti "frazionati" di importi superiore al suddetto limite.

Sono previste sanzioni pesanti – minimo 3.000 euro – per il mancato rispetto di tali norme e gli intermediari finanziari ed i professionisti che constatano tali infrazioni hanno l'obbligo di denuncia entro 30 giorni.

È opportuno precisare che il deposito in banca e/o il prelevamento dalla banca di importi in contanti per importi superiori alla soglia di legge non costituisce di per sé una violazione delle nuove norme e le banche non devono nemmeno effettuare segnalazioni al riguardo.

Esiste inoltre una deroga ai pagamenti in contanti e riguarda le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana per le quali è previsto il limite di 15.000,00 euro. Tale possibilità è subordinata a determinate condizioni. Per i dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 2/2019.

Pagamento POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito e carte di credito. Le sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2023 sono le seguenti: nei casi di mancata accettazione di un pagamento POS da parte di un soggetto obbligato, si applicherà, nei confronti dello stesso soggetto, una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per cui ha rifiutato il pagamento.

1.B – SOCIETÀ, ENTI ED IMPRESE INDIVIDUALI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI

CONTABILITÀ IMPRESE

(non riguarda i liberi professionisti)

Contabilità ordinaria - Sono obbligate alla tenuta della **contabilità ordinaria** nel 2025 (libro inventari, libro mastro e libro giornale, ecc.) tutte le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali che nel 2024 abbiano realizzato ricavi di cui all'art. 57 e 85 del TUIR superiori ad euro 500.000,00 per le imprese di servizi, e superiori ad euro 800.000,00 per tutte le altre attività (es.: imprese industriali e commerciali), nonché quelle imprese che hanno espressamente optato per la contabilità ordinaria.

- Le registrazioni nel **libro giornale** devono essere eseguite non oltre 60 giorni. Il termine di 60 giorni deve essere calcolato con riferimento alla data dell'operazione e non a quella della registrazione.

- Qualora la **contabilità** sia **meccanizzata**, le registrazioni devono essere effettuate al più tardi entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione; la stampa invece deve avvenire entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Tale obbligo non riguarda i registri IVA delle fatture emesse/ricevute, la cui stampa va effettuata a seguito di richiesta in caso di verifica; tuttavia, le scritture meccanizzate devono essere aggiornate entro le medesime scadenze.

- **Il libro inventari** ai sensi dell'art. 2217 C.C. deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente aggiornato e sottoscritto ogni anno entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per esempio, per i bilanci chiusi al 31/12/2023 entro il 31 gennaio 2025 oppure per i bilanci chiusi al 31/12/2024 entro il 31/01/2026 (presentazione della dichiarazione entro il 31.10.2025).

- **Contabilità di magazzino:** Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato **sia** il limite di euro 5.164.000,00 riguardante i ricavi che di euro 1.100.000,00 per le rimanenze finali -come modificati dal DL 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021. Tale obbligo decorre dal secondo anno successivo al superamento dei limiti precedentemente indicati e decade dal primo esercizio successivo a quello che per la seconda volta consecutiva, i ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano essere inferiori alle soglie citate.

Il registro dei **beni ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento. Le annotazioni relative agli ammortamenti possono essere effettuate in alternativa anche nel libro degli inventari per i soggetti in contabilità ordinaria. La tenuta del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa nei seguenti casi:

a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia ad ogni modo per motivi pratici, di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

Si ricorda che in seguito al DL 148/2017 e da ultimo dal DL 73/2022, convertito con Legge n. 122/2022 non è più necessaria la stampa cartacea dei registri IVA, qualora in caso di verifiche i medesimi possano essere in qualunque momento stampati e consegnati all'amministrazione finanziaria.

Vidimazioni Solamente i **libri sociali obbligatori** (libro delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, libro delle obbligazioni, degli obbligazionisti ecc.) rimangono soggetti alla vidimazione iniziale. La bollatura dei libri e registri deve inoltre essere considerata obbligatoria quando è espressamente prevista da altre leggi speciali che



non si riferiscono a disposizioni fiscali.

I libri e registri soggetti a vidimazione devono essere vidimati presso il registro delle imprese (Camera di Commercio dove ha sede la società) ovvero dal notaio prima di essere messi in uso (cioè, alla data cui si riferisce la prima registrazione). Le pagine (o i fogli) di detti libri devono indicare l'anno in cui viene effettuata la vidimazione ed essere numerate in ordine progressivo (es.: 2025/1).

Entro il 17 marzo 2025 le società di capitali sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa annuale.

L'obbligo della vidimazione iniziale è soppresso per i seguenti registri: libro giornale, libro inventari, registri e scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Per questi ultimi valgono le seguenti disposizioni:

- Per una tenuta regolare della contabilità tutte le annotazioni obbligatorie ovvero i rispettivi registri devono essere numerati progressivamente. È sufficiente che si attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In pratica i registri e le rispettive pagine (compresa l'intestazione) vengono numerati con la stampa.
- **Numerazione:** secondo le istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate, ogni esercizio deve avere una propria numerazione, ciò significa che ogni anno si deve cominciare con la pagina numero 1. Oltre alla numerazione progressiva delle pagine, si deve anche indicare (con 4 cifre) *l'anno a cui le registrazioni si riferiscono*. Le scritture di rettifica però, anche se eseguite nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, vanno stampate nel registro rispettando la numerazione progressiva dell'anno in cui vengono stampate.
- **L'imposta di bollo** – da versare prima di usare il registro - permane per il libro giornale e il libro degli inventari. Le marche da bollo in forma “adesiva” devono essere applicate, in caso di numerazione anticipata sulla prima pagina numerata di ogni registro, oppure, in caso di numerazione istantanea sulla centesima pagina.

L'ammontare dell'imposta di bollo dipende dalla forma giuridica dell'impresa:

- euro **16,00** per le società di capitali ed enti commerciali, che versano annualmente in modo forfettario la tassa di concessione nella misura di euro 309,87 ovvero euro 516,46 se il capitale sociale supera euro 516.456,90 (al 1° gennaio);
- euro **67,00** per ogni 500 pagine per le altre imprese (es. imprese individuali, società di persone).

Contabilità semplificata

Società di persone e imprese individuali che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che non hanno optato per la stessa, devono tenere la contabilità semplificata. Esse dovranno tenere solo i registri Iva, in cui devono essere registrate le fatture emesse, le fatture d'acquisto, i documenti di spesa, e, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche gli ammortamenti, i ratei e risconti, le rimanenze e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. Nel caso in cui gli ammortamenti non siano registrati nel registro Iva, è sufficiente - su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria - indicare i rispettivi dati su un foglio distinto in forma sistematica, riportante i dati che andrebbero annotati nel registro dei cespiti ammortizzabili.

Regime forfettario con flat tax 5% / 15%

La Legge di Bilancio per il 2025 ha confermato il regime forfettario agevolato “flat tax”. Ricordiamo che il limite dei ricavi e compensi è stato aumentato ad euro 85.000 già nell'esercizio precedente.

Pertanto, se nel 2024 suddetto limite è rispettato, congiuntamente agli altri requisiti richiesti dalla normativa, l'accesso al regime forfettario è ammissibile dal 1° gennaio 2025.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA in caso di avvio di nuova attività nei primi 5 anni resta al 5% e al 15% nei successivi. Sono inoltre previsti adempimenti semplificati (esenzione da studi di settore, lista clienti fornitori, IVA, contabilità semplificata, fatturazione elettronica, ecc.).



DICHIARAZIONE DEI REDDITI E BILANCIO

Società di capitali ed enti

- Deposito dei bilanci per

- a) società di capitali: il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'assemblea generale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il 30.04.2025) per i bilanci che chiudono al 31.12.2024. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, quest'ultimo deve essere depositato presso il Registro delle imprese (di regola entro il 30.05.2025). Un maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio può essere previsto in base allo statuto della società e per disposizioni di legge.
- b) consorzi: entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il 28.02.2025) deve essere depositata presso il registro delle imprese la situazione patrimoniale.

- Pagamento delle imposte

Entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (quest'anno **entro il 30.06.2025**, fatta eccezione per gli esercizi non coincidenti con l'anno solare) vanno eseguiti i versamenti del saldo IRES e IRAP per l'esercizio 2024 (o per l'esercizio 2024/2025 nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare) ed il versamento della prima rata di acconto per l'esercizio 2025 (oppure 2024/2025) dell'IRES e dell'IRAP. È prevista la possibilità di optare per il pagamento rateale.

Qualora il bilancio non venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto la società per l'approvazione usufruisca del maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge o dallo Statuto, il versamento delle imposte deve avvenire entro il giorno 30 del mese successivo all'approvazione (quindi al più tardi entro il 30.07.2025, sempre nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2025) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

- Dichiarazione dei redditi

La presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2025 riguardante le imposte dirette IRES e la dichiarazione IRAP per l'esercizio 2024 va effettuata telematicamente, **entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio (31.10.2025)** in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

Entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio, per quest'anno entro il 01.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica) per i casi in cui l'esercizio coincida con l'anno solare, va eseguito il versamento del secondo acconto IRES e IRAP per l'anno 2025.

Società di persone ed imprese individuali

- Pagamento delle imposte

Il versamento del saldo IRPEF ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2024 e degli acconti per l'anno 2025 di regola deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2025**. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2025) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

- Dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei REDDITI 2025 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il **31.10.2025** in via telematica. Salvo alcune eccezioni, le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente. Il secondo acconto per l'anno 2024 deve essere versato entro il **01 dicembre 2025**.

ALTRO

Uso privato bei In merito la normativa dispone che:

beni d'impresa - i soci e i familiari di imprenditori individuali che utilizzano i beni dell'impresa (autovetture o finanziamenti/ ca- altri veicoli, abitazioni, ecc.) devono pagare un corrispettivo annuo non inferiore al valore di mer-



pitalizzazioni effet- tuati/ ricevuti

cato del diritto di godimento,

- altrimenti l'uso di questi beni costituisce reddito tassabile per la persona fisica che ha in uso detti beni, e
- i costi relativi a detti beni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

CONAI

Le imprese che producono, utilizzano o importano imballaggi sono obbligate ad aderire al CONAI. Sono escluse le imprese consumatrici finali di materiali di imballaggi. Le imprese che producono imballaggi e quelle che importano imballaggi vuoti devono anche aderire anche ai relativi consorzi di filiera. I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti sono obbligati alla denuncia ed al versamento del contributo. L'ammontare del contributo da versare varia a seconda del tipo e del peso dell'imballaggio. Inoltre, il calcolo del contributo è diverso per produttori, importatori, utilizzatori ed esportatori.

A partire dal 1° luglio 2025 aumenta il Contributo ambientale Conai (CAC) per gli imballaggi in legno, che passano da 7 euro per tonnellata a 9 euro per tonnellata.

Anche per il 2025 restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023 per quanto riguarda il contributo medio ambientale per gli imballaggi in plastica. A seconda della tipologia di plastica e quindi di fascia si paga un contributo Conai che parte da 40 euro a tonnellata fino ad un massimo di 790 euro a tonnellata.

Entro il 20 gennaio 2025 va presentata al CONAI l'autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità della dichiarazione relativa agli imballaggi per l'anno 2025. In questa sede possono essere effettuate le seguenti **opzioni** (diversamente, qualora non abbiano avuto luogo variazioni, la precedente opzione vale anche per gli esercizi successivi e non deve essere ripetuta):

- periodicità della dichiarazione: a seconda dell'ammontare del contributo dovuto, si può optare per una dichiarazione mensile, trimestrale oppure annuale;
- calcolo semplificato per gli importatori: gli importatori di imballaggi pieni possono optare per la determinazione forfettaria del contributo.

Inoltre, il 20 gennaio 2025 scade il termine per l'invio della dichiarazione CONAI relativa a dicembre 2024 (liquidazione mensile), o per il IV° trimestre 2024 (liquidazione trimestrale) o di quella relativa al contributo dovuto per l'anno 2024 (liquidazione annuale).

Denunce periodiche: al fine di calcolare il contributo dovuto, devono essere presentate le relative denunce con periodicità mensile, trimestrale o annuale, in base all'ammontare del contributo dovuto l'anno precedente. Le denunce devono essere presentate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Il contributo deve essere versato solo al momento del ricevimento della fattura ed è assoggettato ad Iva con l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%).

I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti sono obbligati ad addebitare analiticamente agli utilizzatori di imballaggi il contributo da loro versato. Gli utilizzatori di imballaggi (vedi definizione del CONAI) nonché gli importatori di imballaggi pieni possono, anziché indicare in fattura il contributo analiticamente, riportare la dicitura "Contributo Conai assolto".

RAEE

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. Si considera produttore e deve iscriversi al registro chiunque:

- fabbrichi e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivenda con proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- importi o immetta per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne operi la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;



- produca apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

I contribuenti che sono iscritti al RAEE devono entro il 30 aprile di ogni anno inviare telematicamente una Comunicazione in CCIAA con riferimento all'anno 2024 e l'indicazione dei dati richiesti.

Organo di controllo per le Srl

Per le S.r.l. sussiste l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale dei conti qualora previsto dallo statuto sociale oppure, ai sensi dell'art. 2477 C.c.:

1. Se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato
2. Se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
3. Se per due esercizi consecutivi viene superato almeno uno dei seguenti parametri:
 - Totale dell'attivo di stato patrimoniale di euro 4.000.000,
 - Totale dei ricavi (voce A.1) di euro 4.000.000 e
 - Numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio: 20 unità.

La nomina dell'organo di controllo in base ai nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2024. Nel caso di società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni la verifica del superamento delle soglie anzidette si dovrà essere svolta avendo a riferimento gli esercizi 2023 e 2024.

L'obbligo anzidetto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato alcuno dei sopra menzionati limiti.

Registratori di cassa

È obbligatorio effettuare almeno un intervento annuale di manutenzione periodica. L'intervento è effettuato su richiesta e a spese dell'utilizzatore dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato entro la scadenza indicata sulla targhetta di verifica periodica. La norma stabilisce che gli apparecchi non controllati non possano essere utilizzati. La sanzione per i ritardi nella verifica periodica va da euro 250 fino a euro 2.000. Anche per l'omessa installazione del registratore di cassa sono previste sanzioni da euro 1.000 ad euro 4.000.

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti i detaglieri sono obbligati a presentare telematicamente al Fisco i dati relativi ai loro incassi.

Pile ed accumulatori

I produttori di pile ed accumulatori devono comunicare alla Camera di Commercio di competenza entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente.

EAS

Gli enti associativi entro 60 giorni dalla data di costituzione sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello EAS. Qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un nuovo modello EAS entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Tale adempimento non è tuttavia richiesto in presenza di alcune specifiche ipotesi.

Indirizzo – PEC

Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella di posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC valgono come raccomandata. Con decorrenza dal 1° giugno 2016 l'agente della riscossione deve esclusivamente utilizzare la Posta Elettronica Certificata per la notifica degli atti di riscossione alle ditte individuali, società di persone e di capitali e professionisti iscritti in albi o elenchi. La notifica avviene agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

1.C – PROFESSIONISTI E PRIVATI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI

CONTABILITÀ PROFESSIONISTI E ARTISTI

Contabilità ordinaria Tengono la contabilità ordinaria solo i professionisti che hanno espressamente optato per la tenuta di questo tipo di contabilità. L'opzione ha una validità minima di un anno. Essi devono tenere il libro giornale o il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale devono essere annotati anche tutti i movimenti finanziari; determinati importi devono essere indicati distintamente. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal momento dell'incasso e dal pagamento.

In ogni caso si devono tenere anche i registri IVA (salvo esenzioni).

Il registro dei **cespiti ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma è possibile registrare gli ammortamenti anche nel registro Iva acquisti anziché nell'apposito registro cespiti.

La tenuta dei registri può essere omessa nei seguenti casi:

- a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia quindi di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

Vidimazione La vidimazione dei registri previsti dalle disposizioni fiscali non è più obbligatoria.

Contabilità semplificata I professionisti, che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, tengono la contabilità semplificata. In tal caso si devono tenere esclusivamente i registri Iva ed il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono essere registrati anche gli ammortamenti e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. È possibile tenere anche solamente i registri Iva nei quali andranno quindi annotate tutte le operazioni effettuate.

Regime forfettario In presenza di determinati requisiti per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfettario agevolato. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA nei primi 5 anni è pari al 5% e passerà al 15% nei successivi. Sono previsti adempimenti semplificati (esenzione dagli ISA, IVA, contabilità semplificata, ecc). Anche per l'anno 2025, la soglia per applicare questo regime è pari a € 85.000, con la fuoriuscita immediata nell'anno stesso in caso di superamento del limite di € 100.000. Per informazioni più dettagliate rimandiamo alla nostra circolare n. 1/2020. A partire dal 2025 possono avvalersi di



tale regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non superiore a € 35.000 (in precedenza il limite era pari a € 30.000).

Si ricorda che dal 01 gennaio dell'anno scorso vige l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti forfetari.

I contribuenti forfetari, nonostante l'obbligo ad avere la partita IVA, non addebitano in fattura l'IVA a titolo di rivalsa. In tal senso non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito, indicando quindi in fattura il codice natura N.2.2 ("Operazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n.190/2014").

Nelle fatture di importo superiore a € 77,47 è dovuta l'imposta di bollo pari a € 2 che va assolta con modalità elettronica.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (liberi professionisti e privati)

- Pagamento delle imposte

- Il versamento del saldo IRPEF ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2024 e degli acconti per l'anno 2025 deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2025**. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.
- Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2025) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

La Legge di Bilancio 2025 ha riconfermato la riduzione degli scaglioni, passando da quattro a tre scaglioni come già per la Legge di Bilancio 2024. Le aliquote sono pertanto quelle del 23%, 35% e 43% già previste per l'anno scorso.

Di seguito una tabella riassuntiva:

23%	Reddito complessivo fino a 28.000 euro
35%	Reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 50.000 euro
43%	Reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Rimane invariato la detrazione IRPEF per i dipendenti con redditi fino a 15.000 euro; come già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, tale importo è pari 1.955 euro.

Viene inoltre confermata a 8.500 euro la soglia c.d. "no tax area" prevista per i redditi da lavoro dipendente.

- Dichiarazione dei redditi (Mod. REDDITI)

- La dichiarazione dei redditi Mod. REDDITI 2025 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, devono essere presentate entro il **31.10.2025** in via telematica.



- Salvo alcune eccezioni le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente.

Il secondo acconto per l'anno 2025 deve essere versato entro il **01.12.2025**.

- Per il versamento del saldo e dell'acconto Inps dovuti dai professionisti privi di una cassa pensionistica valgono gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette.

ALTRO

Indirizzo – PEC Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC hanno la stessa validità legale delle raccomandate.
indirizzo di posta elettronica certificata

Opzione per la cedolare secca I contratti di locazione per i quali si vuole optare per la cedolare secca devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), con il Modello RLI in forma cartacea o telematica (tramite Entratel o Fisconline), tuttavia senza pagamento dell'imposta di registro.
Contratti di locazione

2. SCADENZE SPECIFICHE

Le scadenze elencate di seguito riguardano in generale i seguenti contribuenti: società di capitali, enti, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti. Le scadenze che invece riguardano solo determinate categorie di contribuenti, sono indicate con una apposita annotazione.

Se il termine di versamento o presentazione di una dichiarazione cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, il termine slitta di regola al primo giorno feriale successivo.

G E N N A I O

10 gennaio 2024

Bonus pubblicità Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che nel 2024 hanno prenotato il *bonus* pubblicità, possono trasmettere a partire dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio 2025 la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente effettuati.

12 gennaio 2025

Imposte dirette Termine ultimo per pagare gli stipendi ed i salari di dicembre affinché essi, ai fini del conguaglio e delle imposte sui redditi (CU e dichiarazione dei sostituti d'imposta), vengano considerati come redditi del 2024. Salari e stipendi pagati dopo tale data sono considerati redditi del 2025. Questo vale anche per redditi assimilati al reddito per lavoro dipendente (per es. compensi degli amministratori). **Poiché è il termine scade di domenica, è consigliabile anticipare il pagamento al giorno 10 gennaio 2025 affinché, dal punto di vista fiscale, possano essere considerati percepiti dal lavoratore nell'anno 2024.**

Imposte dirette Termine ultimo per il pagamento dei compensi agli amministratori relativi al 2024, affinché questi possano essere considerati deducibili nell'esercizio 2024. Si precisa che per i compensi agli amministratori pagati a titolari di partita IVA non vige l'estensione al 12 gennaio e pertanto devono essere pagati entro il 31 dicembre 2024. Ulteriori informazioni e dettagli rinviando alla nostra **circolare n. 46/2024**. **Poiché è il termine scade di domenica, è consigliabile anticipare il pagamento al giorno 10 gennaio 2025.**

15 gennaio 2025

IVA Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre 2024 da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. **La scadenza si ripete ogni 15 del mese.**

16 gennaio 2025

IRAP Riguarda enti ed amministrazioni pubbliche

Termine ultimo per il versamento dell'acconto mensile IRAP, sugli importi corrisposti in dicembre 2024 ed assoggettati ad Irap (cioè, salari, stipendi e compensi per collaboratori coordinati e continuativi). Il pagamento dev'essere effettuato con modello F24 ed inviato telematicamente. **La scadenza si ripete ogni 16 del mese.**

Ritenute Termine ultimo per i sostituti d'imposta per il versamento delle ritenute alla fonte operate su tutte le somme pagate nel mese precedente per salari stipendi, compensi, lavoro autonomo e altre (addizionali comunali e regionali IRPEF, ritenute alla fonte operate da condomini, rapporti di agenzia ecc.). **La scadenza si ripete ogni 16 del mese.**

Il DL 50/2017 ha introdotto l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto in misura del 21% sulle locazioni brevi (fino a 30 giorni). Questa va trattenuta dagli intermediari (inclusi

quelli *online*, quali Airbnb), e versata mensilmente a mezzo modello F24 utilizzando il codice tributo 1919. **La scadenza si ripete ogni 16 del mese.**

Acconti Entro tale data le persone fisiche titolari di redditi soggetti ad IRPEF, IVIE, IVAFE, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi o forfettari, che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 170.000 euro, devono effettuare il versamento della 2° rata d'acconto per l'anno 2024, con possibilità di optare per il versamento in forma rateale (5 rate).

Riguarda le società di capitali:

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti nel IV° trimestre del 2024 a favore di persone fisiche ed enti esenti da Ires titolari di partecipazioni.

INPS Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposti nel mese precedente. **La scadenza si ripete ogni 16 del mese.**

Versamento dei contributi previdenziali INPS alla cassa gestione separata INPS su compensi ed indennità corrisposti nel mese di dicembre 2024 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali e lavoratori autonomi occasionali. **La scadenza si ripete ogni 16 del mese.**

IVA Termine ultimo per il versamento dell'Iva a debito relativa al mese di dicembre 2024 considerando l'eventuale acconto già versato (riguarda solo i contribuenti che effettuano la liquidazione mensile). **La scadenza si ripete ogni 16 del mese.**

20 gennaio 2025

CONAI *Non riguarda i liberi professionisti*

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al contributo dovuto per il mese di dicembre 2024 (liquidazione mensile); il pagamento deve essere effettuato solamente dopo aver ricevuto la fattura dal Conai. **La scadenza è mensile. Ricordiamo che per queste dichiarazioni è obbligatorio l'invio telematico.**

- Presentazione della dichiarazione relativa al contributo dovuto per dicembre 2024 (liquidazione mensile), o per il IV° trimestre 2024 (liquidazione trimestrale) o di quella relativa al contributo dovuto per l'anno 2024 (liquidazione annuale); sia in caso di applicazione della procedura ordinaria che di quella semplificata, la periodicità annuale può essere adottata se il contributo annuo dovuto non supera la soglia pari ad euro 3.000,00 per singolo materiale, mentre la periodicità trimestrale va adottata se il contributo annuo dovuto è compreso tra euro 3.000,00 ed euro 31.000,00 per singolo materiale. Diversamente, la dichiarazione va presentata mensilmente nel caso in cui il contributo superi la soglia di euro 31.000,00 per singolo materiale. Il pagamento deve essere effettuato solamente dopo aver ricevuto la fattura del Conai. **Ricordiamo che per queste dichiarazioni è obbligatorio l'invio telematico.** Dal 2023 ha preso avvio la fase sperimentale del progetto diretto all'abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano "prime cessioni" di imballaggi. L'adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne fanno richiesta ed è subordinata all'integrazione delle fatture elettroniche con alcune informazioni che consentano l'esatta individuazione e classificazione dell'imballaggio oggetto di fatturazione.
- A partire dalle dichiarazioni di competenza del 2022, le imprese che in riferimento all'anno precedente determinano un contributo fino a euro 200,00 (in precedenza euro 100,00) per materiale sono esentate dalla dichiarazione periodica in merito a quel materiale. In caso di applicabilità della procedura semplificata la soglia della fascia di esenzione è euro 300,00 (in precedenza euro 200,00) per tutti gli imballaggi pieni importati.
- Maggiori informazioni sono sul sito www.conai.org.



27 gennaio 2025

Intrastat Termine ultimo per la presentazione dei modelli INTRA del mese precedente alla dogana competente, da parte dei soggetti obbligati alla presentazione mensile. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica. **La scadenza è mensile.**

Termine ultimo per la presentazione dei modelli INTRA del IV trimestre 2024 alla dogana competente, da parte dei soggetti non obbligati alla presentazione mensile. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica. **La scadenza è trimestrale.**

31 gennaio 2025

OSS **Attenzione:** Il termine rimane invariato anche qualora cada di sabato o giorno festivo.

I contribuenti che si avvalgono del regime speciale dell'OSS, (*One Stop Shop* di cui al D.Lgs. n. 83/2021) sono obbligati a comunicare il volume d'affari relativo al 4° trimestre del 2024 entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento e a versare mediante addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, oppure mediante bonifico bancario o postale dell'Iva a debito alla Banca d'Italia.

La dichiarazione è comunque dovuta anche in assenza di operazioni attive. **Questa scadenza si ripete trimestralmente.**

Intrastat 12 **Riguarda gli enti non commerciali e produttori agricoli esonerati con partita Iva**

Termine ultimo per versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. Presentazione della relativa dichiarazione mensile in via telematica con indicazione dell'imposta dovuta e versata. **Questa scadenza si ripete mensilmente.**

Imposta di registro **Riguarda anche i privati**

Termine ultimo per il pagamento dell'imposta di registro e per la registrazione dei contratti di locazione, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2025 (vale la data di stipula o la sua decorrenza se anteriore), ovvero sui contratti rinnovati tacitamente. **Questa scadenza si ripete sempre entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto d'affitto o dalla data di stipula.**

Trasmissione Spese Sanitarie sistema TS Farmacie, parafarmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate, medici iscritti all'albo dei chirurghi e odontoiatri, veterinari, psicologi, ottici, ecc. sono tenuti a trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel secondo semestre 2024.

Canone RAI Dal 2016 si presume il possesso di un dispositivo televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica. Chi non possiede alcun televisore, per superare questa presunzione, deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2025. Il pagamento del canone RAI avviene mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica e, a partire dal 2025, l'ammontare viene aumentato dai precedenti euro 70,00 ad euro 90,00.

Accise Termine per gli autotrasportatori di merci per conto proprio o di terzi per la presentazione della domanda all'Agenzia delle Dogane al fine dell'ottenimento del credito d'imposta in relazione alla *carbon tax* per il IV° trimestre 2024. **La scadenza è trimestrale.**

Altro

- Comunicazione all'Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E) o all'Ufficio del Catasto delle variazioni dei redditi dominicali o agrari verificatesi nel corso del 2024.
- Entro il 31/01/2025 deve essere pagata la maggior parte delle tasse sulle concessioni governative per il rinnovo delle licenze autorizzazioni e iscrizioni (per alcune è previsto il termine del 31 dicembre). Poiché la stragrande maggioranza dei canoni è stata abolita, è opportuno verificare attentamente quali canoni di concessione siano ancora dovuti.
- A partire dal 31 gennaio 2024, i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle vendite di beni e presta-



zioni di servizi riferite al 2024 realizzate attraverso i loro siti Internet e app.

Libri contabili Riguarda società di capitali, di persone e imprenditori individuali

Non è più necessario stampare i registri contabili entro tre mesi dall'invio della dichiarazione dei redditi, qualora i dati siano stati salvati su supporto elettronico. Per ulteriori informazioni e dettagli rinviamo alla nostra **circolare n. 43/2019**.

Conservazione digitale fatture elettroniche Entro il 31 gennaio 2025 va effettuata la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative all'anno 2023 in conformità al D.M. 17.06.2014.

F E B B R A I O

1° febbraio 2025

Dichiarazione IVA Primo termine possibile per la presentazione della dichiarazione IVA per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA (a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica) o per chiedere a rimborso il credito IVA annuale.

Coloro che intendono optare per la tassazione IVA di gruppo per l'anno 2025 sono tenuti a dichiarare questa opzione nella dichiarazione IVA 2025 per il 2024 (Sezione VG). Il modello IVA 26 va trasmesso entro 30 giorni dalla data di effetto di eventuali modifiche.

10 febbraio 2025

Bonus pubblicità Ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti incrementali in pubblicità effettuati nel 2023. Per ulteriori informazioni e dettagli rinviamo alle nostre **circolari n. 33/2018, 34/2018, 2/2019 e 53/2020**.

17 febbraio 2025

Iva Termine ultimo per il versamento del debito Iva relativo al IV° trimestre 2024, da parte di chi usufruisce del regime trimestrale speciale, come per esempio gli autotrasportatori ed i distributori di carburanti.

Imposta sostitutiva Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione annuale del TFR dei dipendenti per l'anno 2024 (codice 1713).

INAIL Termine ultimo per il versamento del premio INAIL relativo al conguaglio per l'anno 2024 ed all'acconto per l'anno 2025; c'è la possibilità di pagare ratealmente. Il versamento riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi ed i soci per i quali persiste l'obbligo di assicurazione contro infortuni.

28 febbraio 2025

Rottamazione -quater Versamento della 7° rata delle somme dovute a seguito della definizione agevolata "Rottamazione-quater" mediante stralcio di sanzioni e interessi. Sono ammessi 5 giorni di tolleranza dalla scadenza per effettuare il versamento (senza applicazione di sanzioni o interessi). Se il 5° giorno cade di sabato o festivi il termine è prorogato al 1° giorno feriale successivo.

Liquidazione trimestrale IVA Entro il 28 febbraio 2025 va inviata la comunicazione delle liquidazioni IVA riferite al quarto trimestre 2024. La comunicazione telematica riguarda le liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. È necessario compilare ed inviare un modulo VP per ogni liquidazione. In riferimento alle liquidazioni mensili vanno quindi trasmessi tre moduli riferiti al quarto trimestre del 2024.

Bollo virtuale per fatture elettroniche, libri sociali e registri Termine ultimo per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al IV° trimestre 2024 tramite F24 e con indicazione dello specifico codice tributo "2524".

INPS - comunicazione I soggetti titolari di partita IVA beneficiari del regime fiscale forfettario iscritti alla gestione

dell'opzione al regime contributivo agevolato ("regime forfettario") INPS artigiani e commercianti, al fine di godere del regime contributivo agevolato dovranno inoltrare la comunicazione all'INPS entro il 28 febbraio. Per le partite IVA aperte nel corso del 2025 tale comunicazione va effettuata immediatamente. Per gli anni successivi tale comunicazione non è necessaria finché permangono i requisiti.

M A R Z O

17 marzo 2025

Soggetti terzi per 730 I soggetti terzi che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, asili nidi pubblici e privati, ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute, gli amministratori di condominio, le imprese funebri, le università ed il SSN entro il 17 marzo devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati relativi ai seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente (in relazione al 2024): quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali ed assistenziali; contributi di previdenza complementare; contributi corrisposti per colf e badanti; le spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi; le erogazioni liberali; le spese sostenute in relazione a ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e al *bonus verde* delle parti comuni condominiali, le spese funebri, le rette universitarie e relativi rimborsi.

Iva Termine ultimo per il versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2024 (liquidazione trimestrale per opzione), o per il versamento del conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale Iva. È possibile versare l'Iva a debito anche entro il termine di versamento a saldo delle imposte dirette, con la maggiorazione di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 17 marzo 2025. È inoltre possibile effettuare versamenti rateizzati maggiorati di interessi.

Tassa annuale vidimazione libri sociali *Riguarda le società di capitali*
Termine ultimo per le società di capitali per versare tramite modello F24 – codice 7085, la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. La tassa ammonta ad euro 309,87 ed è elevata ad euro 516,46 se il capitale sociale al 1° gennaio 2025 supera euro 516.456,90; le imprese individuali e gli enti non commerciali non versano la tassa annuale, bensì pagano 67 euro ogni 500 pagine per la vidimazione dei libri.

730 precompilato L'Agenzia delle Entrate rende disponibile **telematicamente** al dipendente, pensionato, ecc. la dichiarazione c.d. "precompilata".

Certificazione redditi, compensi, provvigioni e utili Il 17 marzo 2025 scade il termine per l'invio telematico all'Agenzia Entrate e per la consegna in formato cartaceo o elettronico delle attestazioni relative alle ritenute operate ai lavoratori dipendenti modello "CU" ed ai terzi (per esempio agenti, compensi occasionali), ai quali sono state operate nel corso dell'anno 2024 delle **ritenute** su compensi/provvigioni.

A partire dall'anno d'imposta 2024, i sostituti d'imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime fiscale di vantaggio, sono esonerati del rilascio, sottoscrizione, consegna e trasmissione telematica all'Agenzia Entrate della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (art. 4 co. 6-septies del D.P.R. n. 322/1998).

Qualora la Certificazione Unica 2025 per l'anno 2024 non contenga dati utili ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, il termine ultimo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate coincide con quello di presentazione del Modello 770/2025, ovvero il 31.10.2025.



<i>Certificazione utili</i>	Termine ultimo per il rilascio da parte del sostituto d'imposta al percipiente il dividendo, della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati (CUPE) corrisposti.
<i>Opzione cessione credito/ sconto in fattura</i>	Entro il 17 marzo 2025 va trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla cessione del credito / sconto in fattura delle spese sostenute nel 2024 per interventi agevolati Superbonus ed altri per i quali è ammessa l'opzione di cessione / sconto.
31 marzo 2025	
<i>Bonus pubblicità</i>	Ultimo giorno utile per l'invio telematico della comunicazione relativa all'accesso al credito d'imposta -prenotazione- contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.
<i>CPB 2024-2025</i>	Termine per il versamento della 1° rata o in un'unica soluzione delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), al fine di beneficiarie della sanatoria della annualità dal 2018 al 2022.
<i>Sanatoria annualità 2018-2022</i>	
<i>Certificazione unica, lavoro autonomo abituale</i>	Termine di invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2025 relativa esclusivamente ai redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale.
<i>Regolarizzazione omesso versamento rate istututi definitori</i>	Entro il 31.03.2025 va versata la 9° rata trimestrale delle somme dovute per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di quanto stabilito a seguito di alcuni istituti definitivi: accertamento con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione.

A P R I L E

16 aprile 2025

Ritenute **Riguarda le società di capitali**

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti nel 1° trimestre del 2025 a favore di persone fisiche ed enti non soggetti all'imposta, titolari di partecipazioni.

20 aprile 2025

CONAI **Non riguarda i liberi professionisti**

Termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione, da parte dei "contribuenti CONAI trimestrali", per la determinazione del contributo dovuto nel 1° trimestre 2025. Il versamento deve essere effettuato solamente dopo aver ricevuto la fattura da parte del Conai.

30 aprile 2025

Dichiarazione Iva Termine ultimo per inviare telematicamente la Dichiarazione Iva relativa alle operazioni effettuate nel 2024. Tale dichiarazione va spedita anche qualora non siano state effettuate operazioni imponibili nel corso dell'anno 2024.

Rimborso Iva In presenza di determinati presupposti, entro tale data è possibile fare richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 1° trimestre 2025 (rimborso trimestrale); il credito può anche essere compensato tramite il modello F24. La richiesta deve essere inviata telematicamente. **La scadenza è trimestrale.**

OSS **Attenzione:** Il termine rimane invariato anche qualora cada di sabato o giorno festivo.

I contribuenti che si avvalgono del regime speciale dell'OSS (One Stop Shop) sono obbligati a comunicare il volume d'affari relativo al 1° trimestre del 2025 entro il 30 aprile 2025 e a versare mediante addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, oppure mediante bonifico bancario o postale l'Iva a debito alla Banca d'Italia.

La dichiarazione è comunque dovuta anche in assenza di operazioni attive.

MUD 2025 La modulistica del **Modello Unico di dichiarazione ambientale**, che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2025 -salvo eventuali proroghe- con riferimento all'anno 2024, è articolata nelle seguenti 6 Comunicazioni: Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli Fuori Uso, Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione, Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Rispetto all'anno precedente rimangono immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati alla presentazione.

M A G G I O

16 maggio 2025

Iva Versamento del debito Iva relativo al I° trimestre 2025 per coloro che effettuano le liquidazioni trimestralmente.

31 maggio 2025

Fatture elettroniche e bollo virtuale Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (i.e. 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio).

Per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il versamento va effettuato invece entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30 settembre).

Per importi a debito inferiori ai 5.000 euro la scadenza di pagamento è:

- 30 settembre se il valore dell'imposta di bollo da versare nel primo trimestre del 2025 è inferiore a 5.000 euro;
- 30 novembre se il valore dell'imposta di bollo da versare nel primo e secondo trimestre del 2025 è inferiore a 5.000 euro.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. **La scadenza è trimestrale/semestrale.**

G I U G N O

3 giugno 2025

Liquidazione trimestrale IVA **Attenzione:** questa data cade eccezionalmente il 3 giugno 2025, poiché il 31 maggio è un sabato.

Entro il 3 giugno 2025 va inviata la comunicazione delle liquidazioni IVA riferite al primo trimestre 2025. La comunicazione telematica riguarda le liquidazioni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo. È necessario compilare ed inviare un modulo VP per ogni liquidazione. In riferimento alle liquidazioni mensili vanno quindi trasmessi tre moduli riferiti al primo trimestre del 2025.

Rottamazione -quater Versamento della 8° rata delle somme dovute a seguito della definizione agevolata "Rottamazione-quater". Sono ammessi 5 giorni di tolleranza dalla scadenza per effettuare il versamento (senza applicazione di sanzioni o interessi).

16 giugno 2025

IMU, IMI, IMIS, ILIA Termine ultimo per il versamento del primo acconto dell'IMU, IMI (BZ), IMIS (TN) e ILIA



(FVG) relativo al 2025, pari al 50% dell'imposta annuale.

30 giugno 2025

REDDITI 2025 e dichiarazione IRAP

Riguarda le società di capitali ed enti con esercizio coincidente con l'anno solare

Entro il 30 giugno 2025 ovvero il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio per i contribuenti non solari, dev'essere versato tramite il modello F24 il saldo per il 2024 ed il 1° acconto per il 2025 di IRES e IRAP.

Riguarda le società di persone e le persone fisiche (le imprese individuali, i liberi professionisti e privati)

Termine ultimo per il versamento mediante il modello F24 del saldo per il 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata REDDITI 2025 (IRPEF, IRAP, INPS, addizionale regionale e comunale IRPEF e cedolare secca) e del 1° acconto per il 2025.

Riguarda i consorzi, le società di persone, le imprese

Termine ultimo per il versamento alla Camera di Commercio del tributo annuale, in quanto il termine coincide con quello previsto per il versamento delle imposte risultanti da REDDITI 2025.

Il versamento di IRES, IRPEF, IRAP, INPS, addizionali IRPEF e tassa annuale alla Camera di Commercio può anche avvenire entro il **30 luglio 2025** con la maggiorazione dello 0,4%.

Tassa patrimoniale su proprietà immobiliari e investimenti finanziari detenuti all'estero

Solo per persone fisiche

Termine ultimo per il versamento mediante il modello F24 della tassa patrimoniale sulle proprietà immobiliari detenute all'estero (IVIE) e della tassa patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). L'aliquota relativa all'IVIE è pari all'1,06%, mentre ai prodotti finanziari detenuti in Stati/territori con regime fiscale privilegiato si applica l'aliquota di tassazione relativa all'IVAFE nella misura del 4‰ annuo del loro valore effettivo.

Imposta sostitutiva

Regime dei minimi: versamento imposta sostitutiva delle imposte IRPEF, IVA e IRAP.

Regime fiscale forfettario: versamento imposta sostitutiva delle imposte IRPEF, IVA e IRAP.

REDDITI 2025

Termine per la presentazione della dichiarazione REDDITI 2025 in forma cartacea in banca o posta per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico. Si tratta di casi particolari.

Iva

Per coloro che non hanno effettuato il versamento IVA entro il 17 marzo, scade oggi il termine per il versamento dell'Iva a debito, con maggiorazione per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 17 marzo 2025.

Dichiarazione IMU e IMI

Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni IMU, IMI e ILIA (non per l'IMIS) per le variazioni occorse nel 2024.

Dichiarazione contratti locazioni brevi

I gestori di portali Internet e altri intermediari per le locazioni brevi di immobili abitativi sono obbligati a comunicare i contratti di affitto conclusi nell'anno precedente (2024).

Imposta affrancamento riserve in sospensione d'imposta

Versamento della prima rata annuale dell'imposta sostitutiva che consente l'affrancamento ai fini fiscali, in via straordinaria, di riserve in sospensione d'imposta (art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024).

Regolarizzazione omesso versamento rate istruiti definitivi

Entro il 30.06.2025 va versata la 10° rata trimestrale delle somme dovute per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di quanto stabilito a seguito di alcuni istituti definitivi: accertamento con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione.



LUGLIO

16 luglio 2025

Ritenute **Riguarda le società di capitali**

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti nel 2° trimestre del 2025 a favore di persone fisiche ed enti esenti da IRES, titolari di partecipazioni.

20 luglio 2025

CONAI **Non riguarda i liberi professionisti**

Termine ultimo per la presentazione telematica della dichiarazione, da parte dei “contribuenti CONAI trimestrali”, per la determinazione del contributo dovuto nel 2° trimestre 2025. Il versamento deve essere effettuato solamente dopo aver ricevuto la fattura da parte del Conai.

25 luglio 2025

Intrastat Termine ultimo per la presentazione dei modelli INTRA del 2° trimestre 2025 alla dogana competente, da parte dei soggetti non obbligati alla presentazione mensile. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica. **La scadenza è trimestrale.**

31 luglio 2025

OSS I contribuenti che si avvalgono del regime speciale dell'OSS (One Stop Shop) sono obbligati a comunicare il volume d'affari relativo al 2° trimestre entro il 31 luglio 2025 e a versare mediante addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, oppure mediante bonifico bancario o postale l'Iva a debito alla Banca d'Italia.

La dichiarazione è comunque dovuta anche in assenza di operazioni attive.

Iva In presenza di determinati presupposti, entro tale data è possibile presentare in modalità telematica la richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 2° trimestre 2025. È ammessa anche la compensazione del credito mediante il modello F24.

Rottamazione -quater Versamento della 9° rata delle somme dovute a seguito della definizione agevolata “Rottamazione-quater”. Sono ammessi 5 giorni di tolleranza dalla scadenza per effettuare il versamento (senza applicazione di sanzioni o interessi).

CPB 2025-2026 Termine per l'adesione al Concordato preventivo biennale per le annualità dal 2025 al 2026.

A G O S T O

20 agosto 2025

Iva Versamento del debito Iva relativo al 2° trimestre 2025 per coloro che effettuano le liquidazioni trimestralmente.

S E T T E M B R E

30 settembre 2025

Liquidazione trimestrale IVA Entro il 30 settembre 2025 va inviata la comunicazione delle liquidazioni IVA riferite al secondo trimestre 2025. La comunicazione telematica riguarda le liquidazioni dei mesi di aprile, maggio e giugno. È necessario compilare ed inviare un modulo VP per ogni liquidazione. In riferimento alle liquidazioni mensili vanno quindi trasmessi tre moduli riferiti al secondo trimestre del 2025.

Bollo virtuale per fatture Termine ultimo per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al II° trimestre 2025 tramite



<i>re elettroniche, libri sociali e registri</i>	F24 e con indicazione dello specifico codice tributo “2522”.
<i>Istanza di rimborso IVA in Paesi UE</i>	Termine ultimo per la presentazione in via telematica dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato membro della Comunità Europea, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, relativa al periodo 2024. Il modello deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.
<i>IVA di gruppo</i>	Ai fini della costituzione del Gruppo IVA la scadenza da rispettare è fissata al 30 settembre di ciascun anno per la decorrenza a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo.
<i>Modello 730/2025</i>	Il contribuente (Lavoratore dipendente, pensionato, ecc.) deve inviare il modello, direttamente, mediante il proprio datore di lavoro o CAF, all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.
<i>Adempimenti assegnazione-cessione-trasformazione agevolata</i>	La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 30.12.2024) ha reintrodotta una disposizione che regola il regime fiscale temporaneo di assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci, mediante versamento della 1° rata (60%) dell’imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici entro il 30 settembre 2025.
<i>Regolarizzazione omesso versamento rate istituti definitori</i>	Entro il 30.09.2025 va versata l’11° rata trimestrale delle somme dovute per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento di quanto stabilito a seguito di alcuni istituti definitori: accertamento con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione.

O T T O B R E

16 ottobre 2025

Ritenute *Riguarda le società di capitali*

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti nel 3° trimestre del 2025 a persone fisiche ed enti esenti da IRES, titolari di partecipazioni.

20 ottobre 2025

CONAI *Non riguarda i liberi professionisti*

Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, da parte dei “contribuenti CONAI trimestrali”, per la determinazione del contributo dovuto nel 3° trimestre 2025. Il versamento dev’essere effettuato solamente dopo aver ricevuto la fattura da parte del Conai.

27 ottobre 2025

Intrastat Termine ultimo per la presentazione dei modelli INTRA del 3° trimestre 2025 alla dogana competente, da parte dei soggetti non obbligati alla presentazione mensile. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica. ***La scadenza è trimestrale.***

31 ottobre 2025

REDDITI 2025 *Riguarda società di capitali ed enti con esercizio **coincidente con l’anno solare**, che presentano la dichiarazione Redditi 2025.*

A partire dall’anno 2024, il termine per la trasmissione della dichiarazione dei REDDITI 2025, relativa alle imposte dirette IRES, è stato anticipato all’ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (rispetto ai precedenti 11 mesi).

Attenzione: In caso di esercizio a cavallo d’anno tale adempimento scade entro 9 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Riguarda società di persone e persone fisiche che presentano la dichiarazione Redditi 2025.
La dichiarazione Redditi 2025, relativa alle imposte dirette, deve essere trasmessa telemati-



camente entro la data odierna.

Di regola, a parte qualche eccezione per le persone fisiche, tutte le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente.

Dichiarazione IRAP 2025 Riguarda società di capitali ed enti con esercizio **coincidente con l'anno solare**, che presentano la dichiarazione IRAP 2025

Attenzione: Per le società il cui esercizio **non coincide** con l'anno solare la dichiarazione IRAP 2025 deve essere trasmessa telematicamente anche in questo caso **entro 9 mesi** dalla chiusura dell'esercizio.

OSS **Attenzione:** Il termine rimane invariato anche qualora cada di sabato o giorno festivo.

I contribuenti che si avvalgono del regime speciale dell'OSS (One Stop Shop) sono obbligati a comunicare il volume d'affari relativo al 3° trimestre del 2025 entro il 31 ottobre 2025 e a versare mediante addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, oppure mediante bonifico bancario o postale l'Iva a debito alla Banca d'Italia.

La dichiarazione è comunque dovuta anche in assenza di operazioni attive.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello **770/2025**. La dichiarazione contiene le ritenute alla fonte operate nel 2024 sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, trattamento di fine rapporto, retribuzioni a professionisti, provvigioni, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale.

Iva In presenza di determinati presupposti, entro tale data è possibile presentare in modalità telematica la richiesta di rimborso del credito Iva relativo al 3° trimestre 2025. È ammessa anche la compensazione del credito mediante il modello F24.

NOVEMBRE

17 novembre 2025

Imposta sostitutiva rivalutazione terreni/partecipazioni Versamento della 3° rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e partecipazioni possedute all'01.01.2023.

DICEMBRE

1° dicembre 2025

Liquidazione trimestrale IVA **Attenzione:** questa data cade eccezionalmente il 1° dicembre 2025, poiché il 30 novembre è una domenica.

Termine per l'invio della comunicazione delle liquidazioni IVA riferite al terzo trimestre 2025. La comunicazione telematica riguarda le liquidazioni dei mesi di luglio, agosto e settembre. È necessario compilare ed inviare un modulo VP per ogni liquidazione. In riferimento alle liquidazioni mensili vanno quindi trasmessi tre moduli riferiti al terzo trimestre del 2025.

Acconti Entro questa data le società di persone e capitali, gli enti e le persone fisiche (o entro l'undicesimo mese dall'inizio dell'esercizio, per le società di capitali) devono effettuare il versamento della 2° rata d'acconto per l'anno 2025 relativa ad IRPEF, addizioni IRPEF, cedolare secca, IRES, IRAP ed Inps.

Bollo virtuale per fatture elettroniche, libri sociali e registri Termine ultimo per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al III° trimestre 2025 tramite F24 e con indicazione dello specifico codice tributo "2523".

Rottamazione -quater Versamento della 10° rata delle somme dovute a seguito della definizione agevolata "Rotta-



mazione-quater". Sono ammessi 5 giorni di tolleranza dalla scadenza per effettuare il versamento (senza applicazione di sanzioni o interessi).

Adempimenti assegnazione-cessione-trasformazione agevolata

Entro il 1° dicembre 2025 va versata la 2° (40%) dell'imposta sostitutiva da versare in caso di assegnazione o cessione ai soci di beni, ovvero di trasformazione di tali società in società semplici.

Imposta sostitutiva rivalutazione terreni/partecipazioni

Versamento della 2° rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e partecipazioni possedute all'01.01.2024.

16 dicembre 2025

Imposta sostitutiva

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione annuale del TFR dei dipendenti per l'anno 2025 (codice per il versamento 1712).

IMU, IMI, IMIS, ILIA

Termine ultimo per il versamento del saldo IMU, IMI (BZ), IMIS (TN) e ILIA (FVG) per l'anno 2025.

22 dicembre 2025

Regolarizzazione omesso versamento rate istituti definitivi

Entro il 22.12.2025 va versata la dodicesima rata trimestrale delle somme dovute per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di quanto stabilito a seguito di alcuni istituti definitivi: accertamento con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione.

29 dicembre 2025

Iva **Attenzione:** questa data cade eccezionalmente il 29 dicembre 2025, poiché il 27 dicembre è un sabato.

Versamento dell'acconto IVA relativo al mese di dicembre 2025 o all'ultimo trimestre 2025, di regola pari all'88% del debito IVA relativo allo stesso periodo dell'anno 2024.

31 dicembre 2025

Inventario *Riguarda società di capitali, società di persone e imprenditori individuali*

Deve essere effettuato l'inventario delle consistenze al 31 dicembre 2025, dal quale devono risultare: le merci, le materie prime, i prodotti finiti, i semilavorati, la cancelleria, il materiale di imballaggio e di consumo, il materiale di pulizia ed i lavori in corso.

Ritenute

Entro il 31/12/2025 (oppure entro 15 giorni dalla conclusione del contratto di rappresentanza) il rappresentante deve spedire al committente la prima dichiarazione oppure la revoca della dichiarazione precedentemente resa, in riferimento all'attestazione che egli si avvale stabilmente di collaboratori o dipendenti, affinché nel 2026 si possano applicare oppure disapplicare, sulle provvigioni a lui pagate, le ritenute alla fonte del 4,6% (pari al 23% sul 20%), anziché del 11,5% (pari al 23% sul 50%). Si ricorda infatti che a decorrere dal 13.12.2014 la dichiarazione non dovrà più essere resa annualmente, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è soggetta a sanzioni.

Altro *Riguarda società di capitali, società di persone e imprese individuali*

Versamento delle tasse di concessione governativa per il rinnovo delle licenze (per alcune tasse il termine di scadenza è il 31 gennaio).

Poiché numerose tasse di concessione sono state abolite, si deve controllare accuratamente quali di queste tasse siano effettivamente ancora dovute.



*Utilizzo promiscuo di
autovetture*

Emissione della fattura entro il 31.12.2025. Si consiglia di effettuare il pagamento entro lo stesso termine, come sostenuto dalla dottrina prevalente (in mancanza di una presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria).



Allegato 3 alla circolare n. 07 del 17 gennaio 2025

Contributi INPS per artigiani e commercianti

I contributi previdenziali degli artigiani e commercianti devono essere versati entro i termini di seguito indicati, utilizzando il modello di versamento F24. I versamenti di detti contributi possono anche essere compensati con i crediti di imposte e contributi.

- 17.02.2025** Pagamento del contributo fisso per il 4° trimestre 2024
- 16.05.2025** Pagamento del contributo fisso per il 1° trimestre 2025
- 30.06.2025** Pagamento del conguaglio per l'anno 2024 calcolato sulla base dei redditi d'impresa e di partecipazione risultanti dalla dichiarazione dei redditi
- Pagamento della prima rata di acconto (pari al 50%) del contributo variabile per l'anno 2025, calcolato sulla base del reddito risultante dalla dichiarazione per l'anno 2024
- 20.08.2025** Pagamento del contributo fisso per il 2° trimestre 2025
- 17.11.2025** Pagamento del contributo fisso per il 3° trimestre 2025
- 01.12.2025** Pagamento della seconda rata di acconto (pari al 50%) del contributo variabile per l'anno 2025, calcolato sul reddito risultante dalla dichiarazione per l'anno 2024
- 16.02.2026** Pagamento del contributo fisso per il 4° trimestre 2025

	Artigiani 2024*	Commercianti 2024*
Reddito minimale sul quale calcolare i contributi	euro 18.415,00	euro 18.415,00
Limite massimo di reddito oltre il quale non sono dovuti i contributi	euro 91.680,00	euro 91.680,00
Massimale contributivo per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995	euro 119.650,00	euro 119.650,00
Contributo minimo annuo	euro 4.427,04	euro 4.515,43
Contributo minimo annuo con età inferiore a 21 anni	euro 4.371,80	euro 4.460,19
Reddito d'impresa fino a 55.008 €	24,00%	24,48%
Reddito d'impresa fino a 55.008 € con età inferiore a 21 anni	23,70%	24,18%
Reddito d'impresa da 55.009 € fino a 91.680 € / 119.650 €	25,00%	25,48%
Reddito d'impresa da 55.009 € fino a 91.680 € / 119.650 € con età inferiore a 21 anni	24,70%	25,18%

*** dati in parte relativi al 2024.**

Chi aderisce al regime forfettario ha la possibilità di ridurre la contribuzione minima del 35%.



Contributi ENASARCO per agenti e rappresentanti

I termini di pagamento sono i seguenti:

20.02.2025 Pagamento dei contributi ENASARCO relativi al 4° trimestre 2024.

Attenzione: la distinta può essere presentata solo via Internet (www.enasarco.it). Gli importi conteggiati verranno prelevati direttamente dal conto corrente bancario o versati tramite MAV predisposto in automatico sul sito. A tal proposito si ritiene di dover disporre una autorizzazione permanente di addebito RID o di pagamento del MAV a favore dell'ENASARCO.

31.03.2025 (e comunque non prima del 01.03.2025) Pagamento dei contributi dovuti per il fondo indennità di fine rapporto (FIRR), calcolato sulle provvigioni del 2024. La distinta è trasmessa via web (www.enasarco.it) ed il pagamento avviene con bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario mediante RID.

20.05.2025 Pagamento dei contributi ENASARCO relativi al 1° trimestre 2025. La distinta è trasmessa via web (www.enasarco.it) ed il pagamento avviene con bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario mediante RID.

20.08.2025 Pagamento dei contributi ENASARCO relativi al 2° trimestre 2025. La distinta è trasmessa via web (www.enasarco.it) ed il pagamento avviene con bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario mediante RID.

20.11.2025 Pagamento dei contributi ENASARCO relativi al 3° trimestre 2025. La distinta è trasmessa via web (www.enasarco.it) ed il pagamento avviene con bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario mediante RID.

20.02.2026 Pagamento dei contributi ENASARCO relativi al 4° trimestre 2025. La distinta è trasmessa via web (www.enasarco.it) ed il pagamento avviene con bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario mediante RID.

L'ammontare dei contributi è conteggiato nel modo seguente (**dati in parte relativi al 2024**):

ENASARCO
(contributi per i
rappresentanti)

Per i rappresentanti in forma di **imprese individuali e di società di persone** si deve versare all'ENASARCO un contributo pari al 17% conteggiato sulle provvigioni pagate. La metà del contributo è a carico del rappresentante (questa parte è detratta in fattura) l'altra metà è a carico del committente. I massimali da versare nel 2024 sono i seguenti:

- Monomandatari: euro 44.727,00, massimale euro 7.603,59
- Plurimandatari: euro 29.818,00, massimale euro 5.069,06

Vigono i seguenti minimali contributivi annui:

- Monomandatari: euro 1.002,00;
- Plurimandatari: euro 502,00.

Per gli agenti operanti in forma di **società di capitali** i contributi assistenziali restano al 4,00%, di cui il 3,00% sono a carico del committente e l'1,00% dell'agente che opera in forma di società di capitali.

Entro gli stessi termini previsti per il pagamento la società è tenuta anche alla trasmissione dei dati relativi agli importi pagati. I pagamenti possono essere effettuati solo tramite banca. Ulteriori dettagli sono reperibili alla pagina web



www.enasarco.it).

In riferimento ai rappresentanti in forma di **società di capitali** gli importi e le aliquote vigenti per l'anno 2024 sono i seguenti:

Importi provvisionali annui	Anno		
	2024		
	Aliquota complessiva	Agente	Committente
Fino a € 13.000.000,00	4,00%	1,00%	3,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	2,00%	0,50%	1,50%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	1,00%	0,25%	0,75%
Oltre € 26.000.000,00	0,50%	0,20%	0,30%

*FIRR
(Fondo indennità
risoluzione rap-
porto)*

Per i rappresentanti è necessario conteggiare e accantonare annualmente uno specifico contributo relativo all'indennità di risoluzione rapporto. L'importo va versato ad ENASARCO. Il contributo per il FIRR è interamente a carico del committente.

Il contributo al FIRR è conteggiato con le seguenti modalità:

MONOMANDATARIO

Percentuale	Provvigioni da €	a €
4%	0,00	12.400,00
2%	12.400,01	18.600,00
1%	18.600,01	e superiore

PLURIMANDATARIO:

Percentuale	Provvigioni da €	a €
4%	0,00	6.200,00
2%	6.200,01	9.300,00
1%	9.300,01	e superiore

Nel caso di interruzione del rapporto in corso d'anno il contributo deve essere conteggiato e ragguagliato all'anno.

I contributi dovuti per il fondo indennità di fine rapporto (FIRR), calcolati in base alle provvigioni liquidate nel 2024, vanno corrisposti entro il **31 marzo 2025**. La distinta va trasmessa a mezzo Internet (www.enasarco.it) ed il pagamento avviene mediante bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario mediante RID.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.



Allegato 5 alla circolare nr. 07 del 17 gennaio 2025

ASSISTENZA FISCALE SUL MOD.730 PRESTATO DAL DATORE DI LAVORO

Anche nell'anno 2025 il modello dei redditi 730 per lavoratori dipendenti e simili (anche pensionati) viene precompilato e consegnato con le seguenti regole:

PS: Si consideri che dal 2014 è entrata in vigore l'opzione per il modello 730 senza sostituto d'imposta. In questo caso viene compilato il "normale" 730 con la spunta sulla casella „730 senza sostituto d'imposta". Il CAF o il professionista abilitato saranno in questo caso l'intermediario.

- 15.01.2025** Il datore di lavoro comunica ai propri dipendenti la disponibilità a fornire la suddetta assistenza. Entro 30 giorni i lavoratori dipendenti devono comunicare se vogliono accettare questo tipo di assistenza fiscale.
- 31.01.2025** Entro questa data devono essere spediti i dati relativi al secondo semestre 2024 per gli acquisti di servizi sanitari al sistema tessera sanitaria (STS).
- 28.02.2025** Soggetti quali enti previdenziali, banche e altri intermediari finanziari che emettono mutui agrari e ipotecari, assicurazioni, istituti per la previdenza complementare, asili nido pubblici e privati, associazioni sociali, ONLUS e associazioni riconosciute, amministratori di condominio, pompe funebri, università e il servizio sanitario nazionale devono comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio i nominativi dei singoli contribuenti per le spese effettuate per gli interessi di mutuo, per i premi dell'assicurazione sulla vita, sulla morte e sugli infortuni, per la previdenza complementare, per i contributi previdenziali, per i contributi dei collaboratori domestici, per gli asili nido e per l'efficientamento energetico, per la cura del verde nei giardini, per quelle funebri così come per quelle universitarie.
- 17.03.2025** Il datore di lavoro/Ente pensionistico (sostituto d'imposta) deve inviare entro questa data il modello CU all'Agenzia delle Entrate. Questo modello CU contiene tutti i redditi percepiti con le relative ritenute, gli importi detraibili e quelli previdenziali.
- 30.04.2025** L'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente entro questa data al contribuente (lavoratore dipendente, pensionato, ecc.) il modello 730 precompilato.
- 16.06.2025** Consegna al contribuente da parte del datore di lavoro o del C.A.F. di copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.
- 16.06.2025** Il contribuente (dipendente, pensionato, ecc.) deve inviare telematicamente il modello 730 precompilato direttamente o tramite un CAF con o senza adeguamenti o integrative tenendo in considerazione eventuali rimborsi di imposte o ritenute.
- 30.06.2025** Consegna al contribuente da parte del datore di lavoro o del C.A.F. di copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno.



- 30.06.2025** Il contribuente (dipendente, pensionato, ecc.) deve inviare telematicamente il modello 730 precompilato direttamente o tramite un CAF con o senza adeguamenti o integrative tenendo in considerazione eventuali rimborsi di imposte o ritenute.
- 23.07.2025** Consegna al contribuente da parte del datore di lavoro o del C.A.F. di copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.
- 23.07.2025** Il contribuente (dipendente, pensionato, ecc.) deve inviare telematicamente il modello 730 precompilato direttamente o tramite un CAF con o senza adeguamenti o integrative tenendo in considerazione eventuali rimborsi di imposte o ritenute.
- 01.08.2025** Dal mese di agosto e settembre viene liquidato lo stipendio o la pensione tenendo conto dei rimborsi eventualmente spettanti o delle eventuali ritenute.
- 15.09.2025** Consegna al contribuente da parte del datore di lavoro o del C.A.F. di copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.
- 15.09.2025** Il contribuente (dipendente, pensionato, ecc.) deve inviare telematicamente il modello 730 precompilato direttamente o tramite un CAF con o senza adeguamenti o integrative tenendo in considerazione eventuali rimborsi di imposte o ritenute.
- 30.09.2025** Consegna al contribuente da parte del datore di lavoro o del C.A.F. di copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.
- 30.09.2025** Il contribuente (dipendente, pensionato, ecc.) deve inviare telematicamente il modello 730 precompilato direttamente o tramite un CAF con o senza adeguamenti o integrative tenendo in considerazione eventuali rimborsi di imposte o ritenute.

*il contribuente può visionare la sua dichiarazione 730 precompilata attraverso i seguenti modi:

PRESA VISIONE	FUNZIONI DISPONIBILI
Direttamente online attraverso la pagina web dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline)	consultazione dati/rettifica/integrazione
Attraverso delega alla presa visione ad un CAF o a un professionista abilitato (Entratel)	consultazione dati/rettifica/integrazione
Attraverso delega alla presa visione al datore di lavoro, se esso presta l'assistenza fiscale (Entratel)	consultazione dati/rettifica/integrazione